

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
95/C 298/01	ECU.....	1
95/C 298/02	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali)	2
95/C 298/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	3
95/C 298/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.599 — Noranda Forest/Glunz) ⁽¹⁾	6
95/C 298/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.660 — RTZ/CRA) ⁽¹⁾ ...	6
95/C 298/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.630 — Henkel/Schwarzkopf) ⁽¹⁾	7
95/C 298/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.666 — Johnson Controls/Roth Frères) ⁽¹⁾	7
95/C 298/08	Notifica preliminare di un'impresa comune (Pratica n. IV/35.734 — Bayer/Monsanto) ⁽¹⁾	8
95/C 298/09	Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi in cui la Commissione non solleva obiezioni — Aiuto di Stato N 396/94 ⁽¹⁾ ...	9

IT

2

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Corte dei conti

95/C 298/10	Relazione del revisore indipendente sui conti della Corte dei conti per l'esercizio 1994	12
-------------	--	----

II *Atti preparatori***Commissione**

95/C 298/11	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio sulla gestione della sicurezza delle navi roll on-roll off da passeggeri ⁽¹⁾	23
95/C 298/12	Proposta modificata di regolamento del Consiglio sulla gestione della sicurezza delle navi roll on-roll off da passeggeri ⁽¹⁾	31

III *Informazioni***Commissione**

95/C 298/13	TACIS — forniture varie	34
95/C 298/14	Phare — Attrezzature varie — Bando di gara d'appalto indetta dal governo della Romania per interventi finanziati dalla Comunità europea nel quadro del programma Phare	35
95/C 298/15	Fornitura, installazione e manutenzione di apparecchiature fotografiche — Procedura aperta	35
95/C 298/16	Fornitura, installazione e manutenzione di apparecchiature audiovisive — Procedura aperta	37
95/C 298/17	Controllo redditizio dell'acidificazione e dell'ozono di bassa atmosfera in Europa — Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile — Procedura aperta	38
95/C 298/18	Vigilanza	40
95/C 298/19	L'impatto sull'occupazione dei cambiamenti strutturali che interessano i servizi finanziari: analisi e risposte sindacali — Procedura aperta	42

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

10 novembre 1995

(95/C 298/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	38,5452	Marco finlandese	5,63169
Corona danese	7,27271	Corona svedese	8,81678
Marco tedesco	1,87479	Sterlina inglese	0,842784
Dracma greca	310,274	Dollaro USA	1,32823
Peseta spagnola	161,765	Dollaro canadese	1,79377
Franco francese	6,47578	Yen giapponese	133,288
Sterlina irlandese	0,823044	Franco svizzero	1,50980
Lira italiana	2120,16	Corona norvegese	8,27885
Fiorino olandese	2,09913	Corona islandese	85,5777
Scellino austriaco	13,1920	Dollaro australiano	1,79928
Scudo portoghese	197,401	Dollaro neozelandese	2,03497
		Rand sudafricano	4,82871

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(cereali)**

(95/C 298/02)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CE) n. 1088/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 13)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CE) n. 1089/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 16)	9. 11. 1995	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 1090/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 19)	9. 11. 1995	7,45 ECU/t
Regolamento (CE) n. 1091/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 22)	9. 11. 1995	33,24 ECU/t
Regolamento (CE) n. 2428/95 della Commissione, del 16 ottobre 1995, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 249 del 17. 10. 1995, pag. 19)	9. 11. 1995	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 2429/95 della Commissione, del 16 ottobre 1995, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 249 del 17. 10. 1995, pag. 22)	9. 11. 1995	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 2430/95 della Commissione, del 16 ottobre 1995, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 249 del 17. 10. 1995, pag. 25)	9. 11. 1995	333,00 ECU/t

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(95/C 298/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di approvazione: 1. 3. 1995

Stato membro: Paesi Bassi (province di Flevoland, Friesland, Groninhen, NUTS III de Zuidoost-Drenthe e i comuni di Eelde de Hoogeveen, NUTS III de Twente e nel NUTS III de Zuid-Limburg: i comuni Born, Sittard, Stein, Geleen, Beek, Heerlen, Kerkrade, Maastricht, Eijssden e Valkenburg)

Aiuto n.: N 48/95

Titolo: Carta degli aiuti regionali Paesi Bassi 1995-1999

Obiettivo: Sviluppo regionale

Intensità dell'aiuto: 15 %, 20 %, o 25 % lordo dell'investimento secondo le regioni

Durata:

— 5 anni: 1995-1999

— 2 anni: 1995-1997 (Twente e Zuid-Limburg)

Data di approvazione: 5. 7. 1995

Stato membro: Spagna (Galizia)

Aiuto n.: N 21/95

Titolo: Regime di aiuti allo sviluppo economico e di sostegno alle attività delle imprese

Obiettivo: Sviluppo regionale

Base giuridica: Decreto de la Xunta de Galicia

Bilancio: 108,636 Mio di ECU

Intensità dell'aiuto:

— Aiuti agli investimenti: 75 % ESL

— Aiuti alla locazione di immobili: 75 % del canone locativo per la durata di 2 anni

— Aiuti al trasferimento di impianti: 100 % impianti e attrezzature, 75 % altri

— Aiuti temporanei ed aiuti alla ristrutturazione: massimo 500 Mio di PTA (3,02 Mio di ECU)

— Aiuti alla ricerca e allo sviluppo: 70 %-50 % ESL

— Aiuti alla normalizzazione, all'omologazione e al controllo o al miglioramento della qualità: 70 % ESL

— Aiuti alla formazione e all'assunzione di personale specializzato: 50 %-70 % ESL

— Aiuti alla cooperazione tra imprese: 75 % ESL

Durata: 1994-1999

Condizioni: Relazione annuale

Data di approvazione: 26. 7. 1995

Stato membro: Paesi Bassi

Aiuto n.: NN 110/94

Titolo: Telematica nel settore dei trasporti (1992, 1993)

Obiettivo: Progetti di ricerca e sviluppo nel settore dei trasporti

Base giuridica: Tweede structuurschema verkeer en vervoer van 26 juni 1990

Bilancio: 1 663 272 ECU

Intensità dell'aiuto:

— ricerca e sviluppo di base: 50 %

— ricerca e sviluppo applicato: 35 %

— informazione: 100 %

— intensità ponderata: 34,33 %

Durata: 2 appalti, 1992 e 1993

Data di approvazione: 26. 7. 1995

Stato membro: Spagna (Cantabria)

Aiuto n.: N 350/95

Titolo: Misure a favore dell'occupazione e della formazione

Obiettivo: Sovvenzioni alla creazione di posti di lavoro, alla formazione e allo sviluppo regionale

Base giuridica: Proyecto de decreto por el que se establecen y regulan los programas de ayudas al empleo y a la formación profesional cofinanciadas por el FSE y la Diputación regional de Cantabria

Bilancio:

— Occupazione: 1 553 Mio di PTA (± 9,56 Mio di ECU)

— Formazione: 286 Mio di PTA (± 1,7 Mio di ECU)

Tali importi sono a carico dell'FSE. Il finanziamento regionale dipenderà dalle disponibilità

Intensità dell'aiuto: Occupazione: massimo 640 000 PTA per posto di lavoro (± 3 950 ECU)

Durata: 1994-1999

Data di approvazione: 26. 7. 1995

Stato membro: Spagna (Andalusia)

Aiuto n.: N 532/95

Titolo: Misure a favore dell'occupazione per il 1995

Obiettivo: Promozione dell'occupazione

Base giuridica: Decreto por el que se establecen los programas de fomento del empleo de la Junta de Andalucía

Bilancio: 3 500 Mio di PTA (\pm 21,5 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto:

- Premi per posto di lavoro creato, sovvenzioni per i salari e contributi alla previdenza sociale: variabile
- Abbuono d'interessi: 8 punti percentuale
- Assistenza tecnica: 50 % lordo
- Formazione: variabile: massimo 100 %

Durata: 1995

Data di approvazione: 1. 8. 1995

Stato membro: Spagna (Castilla y León)

Aiuto n.: N 269/95 e 270/95

Titolo: Interventi nel settore del commercio a favore delle PMI

Obiettivo: Sviluppo regionale, promozione delle PMI del settore commerciale

Base giuridica:

- Proyecto de orden de la Consejería de Fomento por la que se establecen ayudas a pequeñas y medianas empresas del sector comercial destinadas a la financiación de inversiones y de su capital circulante y se efectúa convocatoria para su otorgamiento
- Proyecto de orden de la Consejería de Fomento por la que se establecen ayudas destinadas a la promoción de entidades asociadas con fines comerciales y se efectúa convocatoria para su otorgamiento

Bilancio:

- Misura 1) Aiuti alle PMI del settore commerciale: 76 Mio di PTA (\pm 470 000 ECU)
- Misura 2) Promozione degli organismi associati a fini commerciali: 25 Mio di PTA (\pm 153 750 ECU)

Durata: 1995

Data di approvazione: 1. 8. 1995

Stato membro: Spagna (Cantabria)

Aiuto n.: N 349/95

Titolo: Misure a favore dell'artigianato

Obiettivo:

- Sviluppo regionale
- Sovvenzioni alle industrie e centri artigiani, alle associazioni ed enti per la creazione e commercializzazione di prodotti dell'artigianato

Base giuridica: Proyecto de decreto por el que se regula la concesión de subvenciones al sector artesano de Cantabria

Bilancio: 467,3 Mio di PTA (\pm 2,88 Mio di ECU) da parte del FESR. Il finanziamento nazionale sarà fissato in funzione della disponibilità di bilancio

Intensità dell'aiuto: 30 % ESN

Durata: 1995-1999

Data di approvazione: 14. 8. 1995

Stato membro: Italia (Friuli-Venezia Giulia)

Aiuto n.: N 389/95

Titolo: Programma triennale 1995-1997 a favore dell'occupazione

Obiettivo: Promuovere l'occupazione di talune categorie di disoccupati

- aiuto agli investimenti: massimali della disciplina per le PMI
- assunzione (massimo 1 Mio di LIT/mese per la durata massima di 2 anni)

Base giuridica: Legge regionale del 7. 8. 1985, n. 32

Bilancio: 1995: 3 300 Mio di LIT (1,6 Mio di ECU)

Durata: 1995-1997

Data di approvazione: 5. 9. 1995

Stato membro: Germania (Berlino)

Aiuto n.: N 663/95

Titolo: Janeba Bau GmbH

Base giuridica: Ad hoc

Bilancio: Garanzia equivalente all'80 % di un prestito di 2,1 Mio di DM (1,1 Mio di ECU)

Durata: 5 anni

Data di approvazione: 12. 9. 1995

Stato membro: Germania

Aiuto n.: N 591/95

Titolo: Tecniche d'integrazione

Obiettivo: Estendere le basi scientifiche per le tecniche d'integrazione

Base giuridica: Haushaltsgesetz

Bilancio: 140 Mio di DM (75 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto:

- 50 % per la ricerca industriale di base
- maggiorazione del 10 % nel territorio dell'ex RDT
- maggiorazione del 10 % per le PMI
- maggiorazione massima autorizzata: 15 %

Durata: 1995-1999

Condizioni:

- Relazione annuale
- notifica di modifiche

Data di approvazione: 20. 9. 1995

Stato membro: Germania (Baviera)

Aiuto n.: N 650/95

Titolo: Winterling Porzellan AG

Base giuridica: Ad hoc

Bilancio: Prestito agevolato di 4,5 Mio di DM (2,4 Mio di ECU)

Durata: 4 anni

Condizioni: Relazioni annuali

Data di approvazione: 20. 9. 1995

Stato membro: Svezia (Jämtland)

Aiuto n.: N 664/95

Titolo: Härjedalens Mineral AB

Base giuridica: Ad hoc

Bilancio: Trasformazione di garanzie in sovvenzioni per un importo di 147 Mio di SKR (15,6 Mio di ECU)

Condizioni: Relazioni annuali

Data di approvazione: 20. 9. 1995

Stato membro: Spagna (Castilla y León)

Aiuto n.: NN 80/95

Titolo: Aiuti alle imprese per il miglioramento della qualità dell'ambiente

Obiettivo: Migliorare la qualità dell'ambiente. Regionale

Base giuridica: Orden de 8 de febrero de 1994 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se anuncia una convocatoria de ayuda a empresas industriales y ganaderas que acometen actuaciones encaminadas a mejorar la calidad ambiental

Bilancio: 148 119 165 PTA (\pm 0,9 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: 30 % lordo. Eccezionalmente potrà essere autorizzata una percentuale più elevata a condizione che sia inferiore ai massimali autorizzati dalla Commissione per la regione

Durata: 1994-1995

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. IV/M.599 — Noranda Forest/Glunz)**

(95/C 298/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

L'8 settembre 1995 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (¹). I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1049 Bruxelles
Telefax: (32-2) 296 43 01

(¹) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso n. IV/M.660 — RTZ/CRA)**

(95/C 298/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 6 novembre 1995 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (¹). Per effetto di tale concentrazione l'impresa The RTZ Corporation plc e CRA Limited concludono un accordo vincolante che porta alla fusione dei rispettivi business.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: l'attività mineraria e la produzione di metallo.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per telefax [n. (32-2) 296 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.660 — RTZ/CRA, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1049 Bruxelles/Brussel

(¹) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. IV/M.630 — Henkel/Schwarzkopf)**

(95/C 298/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 31 ottobre 1995 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio⁽¹⁾. I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1049 Bruxelles
Telefax: (32-2) 296 43 01

(¹) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso n. IV/M.666 — Johnson Controls/Roth Frères)**

(95/C 298/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 3 novembre 1995 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione l'impresa Johnson Controls Inc. acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento il controllo dell'insieme delle imprese Roth Frères SA e Société Industrielle Roth Frères, a seguito di acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Johnson Controls: Parti e sedili per automobili; batterie.

— Roth Frères: Parti e sedili per automobili; testate.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per telefax [n. (32-2) 296 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.666 — Johnson Controls/Roth Frères, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1049 Bruxelles/Brussel.

(¹) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Notifica preliminare di un'impresa comune
(Pratica n. IV/35.734 — Bayer/Monsanto)

(95/C 298/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 28 settembre 1995, è pervenuta alla Commissione la notifica, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 17 del Consiglio ⁽¹⁾ di un progetto d'impresa comune costituita dalla Monsanto Company, società di diritto americano (Stato del Missouri) con filiali nella Comunità europea, e la società tedesca Bayer AG. In virtù degli accordi notificati, le parti si impegnano a sviluppare prodotti commerciali basati su una nuova sostanza chimica bio-efficace come erbicida nella coltivazione del grano. La nuova impresa comune sarà incaricata della fabbricazione e della commercializzazione su scala mondiale dei nuovi prodotti risultanti dall'attività comune di ricerca e sviluppo.
2. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che l'impresa comune notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento n. 17.
3. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sul progetto notificato.
4. Tali osservazioni dovranno pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Esse possono essere trasmesse per telefax [n. (32-2) 296 42 73] o tramite il servizio postale, indicando il numero di pratica IV/35.734 — Bayer/Monsanto al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale Concorrenza (DG IV)
Direzione E
Ufficio 2/82
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1049 Bruxelles/Brussel.

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CE**Casi in cui la Commissione non solleva obiezioni****Aiuto di Stato N 396/94**

(95/C 298/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Sintesi della decisione della Commissione di non opporsi all'aiuto che il governo italiano intende concedere a Sevel SpA a sostegno di un progetto d'investimento

Con lettera del 1° luglio 1994 della Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea il governo italiano ha informato la Commissione della sua intenzione di concedere un aiuto di Stato, conformemente al regime italiano di aiuti regionali (legge 64/86), a Sevel SpA, una società detenuta per il 50 % da Fiat auto, per il 25 % da Automobiles Peugeot SA e per l'altro 25 % da Automobiles Citroën SA, a favore di un progetto d'investimento per la produzione della nuova serie di furgoni X2/30 nel suo stabilimento di Val di Sangro (Abruzzo).

L'aiuto in oggetto rientra nel campo di applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica, poiché riguarda il programma di investimenti di un produttore di automobili, il cui costo supera 12 milioni di ECU.

I progetti d'investimento di Sevel Val di Sangro (VdS) hanno origine dalla decisione dell'impresa di lanciare una nuova gamma di furgoni di medio volume con il nome di codice X2/30, che dovrebbe sostituire dal 1994 la gamma X2/12, introdotta alla fine degli anni settanta, per migliorare la competitività dell'impresa in questo specifico segmento di mercato. Il nuovo furgone X2/30 sarà prodotto in una gamma di modelli notevolmente più ampia.

La produzione di furgoni X2/30 sarà effettuata nell'impianto di Sevel ubicato in Val di Sangro. Lo stabilimento esistente è stato ammodernato, razionalizzato e ampliato ed è stato sottoposto a radicali trasformazioni strutturali, tra cui quella di tutto il ciclo tecnologico e di tutta l'organizzazione del lavoro (fabbrica integrata). Con l'ammodernamento e l'ampliamento dello stabilimento di Val di Sangro sono state introdotte molte innovazioni tecnologiche finalizzate soprattutto a migliorare la qualità, l'ergonomia dei metodi di lavoro e la protezione ambientale, a sviluppare un'automazione robotizzata e altamente flessibile (capace di sostenere l'accresciuta complessità del mix di produzione) e a compensare i costi più elevati dovuti alla maggiore quantità di materiale impiegato nella fabbricazione degli X2/30. Le più importanti caratteristiche delle innovazioni introdotte a Sevel VdS vanno individuate nell'insieme del sistema di produzione, che inserisce nel segmento dei veicoli commerciali — tecnologicamente meno avanzato nell'ambito dell'industria automobilistica — la tecnologia innovativa messa a

punto per le linee più avanzate delle vetture passeggeri monovolume. Tra tali innovazioni vi sono l'uso estensivo di operazioni robotizzate nei reparti scocca e verniciatura e nella linea di assemblaggio semiautomatica. Una parte degli investimenti è stata destinata anche ad elevare la qualità dell'ambiente mediante importanti migliorie nell'impiego di energia per i processi produttivi e l'introduzione di innovazioni nel reparto verniciatura, con un conseguente impatto favorevole sull'ambiente.

Gli investimenti progettati sono iniziati nel 1989 e termineranno nel 1995. I costi totali del programma industriale per Sevel VdS ammontano a 1 617,8 miliardi di LIT di cui 1 180,4 ammissibili all'aiuto regionale in base ai criteri stabiliti dalla Commissione; tali costi rispondono, a parte le spese per le scorte, ai criteri delle autorità nazionali.

L'aiuto regionale che le autorità italiane progettano di concedere sulla base delle leggi 218/78 e 64/86 assumerà la forma di una sovvenzione pari a 177 miliardi di LIT e di abbuoni di interesse fino ad un massimo di 275 miliardi di LIT. La sovvenzione sarà erogata dal governo italiano in quattro rate a partire dal 1995. L'autorità nazionale (comitato interministeriale CIPI) ha già deciso di concedere questi aiuti nel dicembre 1990 in merito alle sovvenzioni e nel marzo 1992 in merito agli abbuoni di interessi.

Benché la giustificazione principale dell'aiuto sia costituita dal contributo allo sviluppo regionale fornito dall'investimento destinato ad una zona che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), la notifica ha messo in evidenza anche le innovazioni industriali ed ecologiche notevoli sul piano nazionale, per le quali sono state riservate quote delle sovvenzioni: 7,8 miliardi di LIT per la protezione ambientale e 20,4 miliardi di LIT per le innovazioni industriali specifiche ad alto rischio.

L'intensità di aiuto totale di tutte le misure di aiuto finalizzate ad un obiettivo regionale (ad esclusione cioè delle sovvenzioni alla protezione ambientale e all'innovazione) ammonta al 19 % ESN. Considerando che l'aiuto sociale, che si pensa sarà molto limitato, potrebbe aumentare in seguito alla riduzione definitiva nel quadro del

regime di aiuti sociali, le autorità italiane si sono impegnate a limitare l'effettiva intensità dell'aiuto al livello notificato.

L'aiuto di 452 miliardi di LIT previsto per i progetti d'investimento di Sevel è accordato in applicazione di un regime di aiuti autorizzato (legge 64/86) ed è soggetto a notifica ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti all'industria automobilistica. Poiché esiste un commercio intracomunitario di consistenti dimensioni nel settore dei furgoni di medio volume, le misure di aiuto che sollevano l'impresa interessata da una parte dei costi d'investimento, minacciano chiaramente di alterare la concorrenza tra i produttori di automobili e di incidere sugli scambi all'interno della Comunità, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e, dello Spazio economico europeo, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1 dell'accordo SEE.

La disciplina comunitaria riconosce il valido contributo che può essere dato allo sviluppo regionale da investimenti in impianti di produzione di autoveicoli o di loro componenti in regioni svantaggiate. Tale posizione è in linea con l'atteggiamento generalmente positivo della Commissione nei confronti degli aiuti agli investimenti diretti a colmare handicap strutturali nelle regioni svantaggiate della Comunità.

Tuttavia, nei casi di aiuti agli investimenti per l'ampliamento di stabilimenti esistenti in regioni svantaggiate la Commissione ha di regola un atteggiamento positivo nei confronti di quegli investimenti che comportano cambiamenti nei prodotti e nei processi produttivi talmente radicali da essere considerati dall'impresa come investimenti essenzialmente mobili. Per verificare tale caratteristica di mobilità dell'investimento la Commissione chiede pertanto solitamente che sia dimostrato, sulla base di studi costi-benefici relativi all'ubicazione alternativa presa in considerazione dall'impresa, che senza gli aiuti regionali l'impresa avrebbe trasferito la produzione oggetto dell'investimento.

Lo stabilimento di Sevel, nel quale sono realizzati gli investimenti sovvenzionati, si trova nella regione Abruzzo, che soffre di una crescente disoccupazione. Nel 1992 il tasso di disoccupazione generale era dell'11,5 % e quello specifico della popolazione giovanile (tra i 14 e 29 anni) era del 15,5 %. Si calcola che gli investimenti nello stabilimento di Sevel di Val di Sangro creeranno almeno 1 130 nuovi posti di lavoro entro il 1998 e, indirettamente, molti altri posti di lavoro nel Mezzogiorno. Quando sono state prese le decisioni sulla localizzazione dell'investimento e sull'aiuto di Stato, rispettivamente dall'impresa e dalle autorità nazionali, la regione interessata, l'Abruzzo, era ancora considerata come una delle regioni meno sviluppate della Comunità, ammissibile a beneficiare degli aiuti regionali a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a); ma dall'agosto 1992 la regione è ammissibile a beneficiare solo degli aiuti regionali a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).

L'intensità di aiuto regionale del 19 % del progetto d'investimento di Sevel VdS è notevolmente inferiore al massimale del 59 % ESN, applicabile fino all'agosto 1992 agli aiuti regionali per la regione Abruzzo, come anche al nuovo massimale del 25 % ESN per gli aiuti regionali alle grandi imprese. Tale ridotta intensità di aiuto è dovuta al considerevole sfasamento temporale tra il calendario degli investimenti (1990-1995) e quello del pagamento degli aiuti (1995-2006).

Tuttavia, come si sottolinea nella disciplina degli aiuti all'industria automobilistica, nell'esaminare le proposte di aiuti regionali nel settore automobilistico, la Commissione deve metterne a confronto i benefici per lo sviluppo regionale e le eventuali conseguenze negative sull'insieme del settore, come la costituzione di importanti sovraccapacità. Deve essere garantito, di conseguenza, che l'aiuto sia proporzionale al problema che si propone di risolvere, in modo che non dia origine a distorsioni ingiustificate della concorrenza.

La Commissione ha effettuato un'analisi comparativa costi-benefici del piano di investimenti di Sevel, al fine di accertare in quale misura gli aiuti proposti nel quadro della legge 64/86 siano proporzionati ai problemi regionali che si propongono di risolvere. In tale analisi si è cercato innanzitutto di individuare tutti i costi e i benefici supplementari derivanti a Sevel dalla sua decisione di localizzare la produzione della nuova serie X2/30 in Val di Sangro invece che in una regione centrale non assistita, mettendo in evidenza gli svantaggi regionali specifici che l'investitore deve superare. L'analisi si riferiva a costi d'investimento e operativi supplementari in un periodo di tre anni di attività.

Il risultato dell'analisi della Commissione, che si è basata in gran parte su dati forniti da Sevel e trasmessi dalle autorità italiane, è che gli aiuti regionali proposti eccedono leggermente, in valore attuale, gli svantaggi regionali netti che Sevel deve superare in Val di Sangro. Tuttavia, conformemente a precedenti decisioni della Commissione in questo settore, la differenza di intensità tra gli aiuti regionali progettati e i costi supplementari connessi alla localizzazione dell'investimento nella regione Abruzzo può essere accettata, data l'assenza di effetti settoriali negativi, come un incentivo supplementare per assicurare che l'investimento sia effettuato in Val di Sangro invece che in una zona centrale non assistita. Infatti, un incremento generale della capacità produttiva di Sevel inferiore al 5 % è compatibile con la prevista crescita del mercato dei furgoni di medio volume (+ 17 %) e non contribuisce a creare sovraccapacità sul relativo mercato all'interno del SEE.

La Commissione può pertanto approvare la totalità degli aiuti regionali proposti, pari a 425,8 miliardi di LIT, purché l'effettiva intensità dell'aiuto non superi il 19 %. L'impegno assunto dalle autorità italiane nella lettera del

2 dicembre 1994, secondo il quale l'importo degli aiuti sarà adeguato per garantire il mantenimento dell'intensità di aiuto notificata, soddisfa tale condizione.

Per quanto riguarda l'innovazione, la disciplina degli aiuti all'industria automobilistica prevede un'autorizzazione degli aiuti solo quando questi «siano realmente collegati all'introduzione di prodotti o procedimenti tecnologici autenticamente innovativi a livello della CE». La Commissione ha esaminato a tal fine gli investimenti di Sevel in tecnologie di produzione innovative per la fabbricazione di furgoni leggeri, che sono state utilizzate finora solo negli stabilimenti di produzione di autovetture. Queste tecnologie, che consentono un'automazione e una flessibilità capaci di sostenere la complessità del mix di produzione, sono considerate dall'esperto di motori della Commissione come innovative a livello europeo e rappresentano un nuovo standard per la produzione di furgoni a livello SEE. Gli investimenti tecnologici, che ammontano a 157 miliardi di LIT, ossia al 13,3 % dei costi totali del progetto, saranno incentivati con una sovvenzione di 20,4 miliardi di LIT, corrispondente ad una intensità di aiuto dell'8 % ESN. L'aiuto alle misure d'innovazione, che è paragonabile per intensità ad altri casi di aiuti nel settore, è pertanto compatibile con gli orientamenti della suddetta disciplina.

Per quanto riguarda la protezione dell'ambiente, un volume di investimenti pari a 25,4 miliardi di LIT per la riduzione delle emissioni del reparto verniciatura, per il risparmio energetico e l'imballaggio riciclabile beneficerà di una sovvenzione di 7,8 miliardi di LIT, corrispondente ad una intensità di aiuto del 30 % ESN per gli investi-

menti nel reparto verniciatura e del 15 % ESN per gli altri investimenti nella protezione ambientale. L'aiuto è concesso solo per coprire i costi ambientali supplementari del piano d'investimenti. L'investimento per la riduzione delle emissioni del reparto verniciatura contribuisce al raggiungimento di livelli di protezione ampiamente al di là delle norme nazionali in vigore, mentre gli altri investimenti ambientali contribuiscono alla realizzazione di un notevole risparmio energetico e di una riduzione dei rifiuti solidi. L'intensità dell'aiuto (15 % ESN) è proporzionale agli effetti positivi sull'ambiente e tiene conto contemporaneamente dei vantaggi per l'impresa. Tali aiuti sono pertanto compatibili con i nuovi orientamenti per gli aiuti ambientali e con gli orientamenti relativi a questa materia della disciplina degli aiuti all'industria automobilistica.

In conclusione l'aiuto regionale che le autorità italiane prevedono di concedere a Sevel SpA è compatibile con l'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE e con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE poiché soddisfa i criteri previsti per gli aiuti regionali nella disciplina degli aiuti all'industria automobilistica.

Di conseguenza, la Commissione ha deciso, sulla base dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE, di non sollevare obiezioni in merito all'intenzione del governo italiano di concedere una sovvenzione di 177 miliardi di LIT e abbuoni d'interesse fino ad un massimo di 275 miliardi di LIT a titolo di aiuti regionali, sempreché siano rispettate le condizioni di aiuto notificate.

CORTE DEI CONTI

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE SUI CONTI DELLA CORTE DEI CONTI PER L'ESERCIZIO 1994

(95/C 298/10)

AVVISO AI LETTORI

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 188 C del trattato che istituisce la Comunità europea, le quali conferiscono alla Corte dei conti la responsabilità del controllo di tutte le entrate e le spese della Comunità, nonché le disposizioni dell'articolo 206 di detto trattato relative alla concessione del discarico, la Corte dei conti, dalla chiusura dell'esercizio 1987, affida annualmente ad un revisore indipendente la verifica dei conti della propria gestione amministrativa interna.

Le relazioni redatte dal revisore indipendente della Corte dei conti sui conti della Corte relativi agli esercizi 1987-1991, sono state trasmesse unicamente al presidente della Commissione per il controllo di bilancio del Parlamento europeo.

Conformemente alla decisione adottata dal Collegio della Corte dei conti nella sua riunione dell'8 luglio 1993, a partire dall'esercizio 1992, le relazioni del revisore indipendente sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli stati finanziari acclusi alla relazione in allegato sono basati sui dati contabili comunicati dalla Corte dei conti alla Commissione ai fini della compilazione del conto di gestione e del bilancio finanziario delle Comunità europee per l'esercizio 1994. Questi dati contabili potranno essere messi a disposizione degli interessati su presentazione di una richiesta scritta al Servizio delle relazioni esterne istituzionali e delle relazioni pubbliche della Corte dei conti.

Per la Corte dei conti

André J. MIDDELHOEK

Presidente

Certificato attestante la regolarità e la veridicità degli stati finanziari al 31 dicembre 1994

*Ai Membri della
Corte dei conti europea*

Adempiendo al mandato affidatoci dalla Corte dei conti europea, abbiamo esaminato, in conformità delle norme di revisione generalmente riconosciute:

- i dati contabili che la Corte dei conti europea ha comunicato alla Commissione ai fini della compilazione del conto di gestione e del bilancio finanziario delle Comunità europee per l'esercizio 1994,
- gli stati finanziari della Corte dei conti europea al 31 dicembre 1994, risultati dai dati contabili suddetti ed elaborati per la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

A nostro avviso, i dati contabili e gli stati finanziari che figurano in allegato sono veritieri e regolari e sono stati compilati conformemente al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione, ai principi contabili applicabili e alle norme interne della Corte dei conti europea. Essi rispecchiano fedelmente il patrimonio e la situazione finanziaria al 31 dicembre 1994 della Corte dei conti europea, nonché lo stato delle sue entrate e spese per l'esercizio chiuso a tale data.

Lussemburgo, 7 luglio 1995

Coopers & Lybrand S. C.
Revisori di imprese

rappresentata da

Marie-Jeanne CHEVREMONT

Pascal RAKOVSKY

STATI FINANZIARI AL 31 DICEMBRE 1994

Stati delle entrate e delle spese per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 1994 e 1993

	Nota	1994	1993
		(in migliaia di ECU)	
Entrate			
Contributo proveniente dalle entrate generali delle Comunità europee		35 473	32 247
Entrate proprie della Corte dei conti	1 b)		
— Prelievi e canoni comunitari trattenuti sulle retribuzioni		5 697	5 272
— Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo	2	132	210
— Entrate varie		4	38
<i>Totale delle entrate</i>		41 306	37 767
Spese			
Spese concernenti le persone facenti parte dell'istituzione			
— Membri dell'istituzione		3 977	3 446
— Personale in attività di servizio		30 203	28 733
— Indennità e contributi vari relativi alla cessazione definitiva dal servizio		620	691
— Missioni e trasferte		1 256	1 168
— Altre		1 336	359
		37 392	34 397
Spese di funzionamento			
— Spese immobiliari		1 111	1 127
— Spese relative all'informatica		718	524
— Beni mobili e spese accessorie		509	497
— Funzionamento amministrativo corrente		342	340
— Pubblicazioni e informazione		836	618
— Altre		312	313
		3 828	3 419
<i>Totale delle spese</i>		41 220	37 816
Saldo di gestione dell'esercizio	7	86	(49)

Le note in allegato fanno parte integrante di questi stati finanziari.

Bilanci al 31 dicembre 1994 e 1993

	Nota	1994	1993
		(in migliaia di ECU)	
ATTIVO			
Attivo immobilizzato	1 d)		
Immobilie		24 264	23 838
Materiale e mobilio		4 806	4 418
Altri valori immobilizzati		236	235
		29 306	28 491
Attivo circolante			
Forniture	1 e)	125	121
Debitori vari	4	304	135
Tesoreria		283	247
		712	503
<i>Totale dell'attivo</i>		30 018	28 994
PASSIVO			
Capitali permanenti			
Capitali propri	3	29 195	28 377
Cauzioni e garanzie rimosse		—	—
Saldo di gestione riportato dagli esercizi precedenti	7	221	270
Saldo di gestione dell'esercizio	7	86	(49)
		29 502	28 598
Debiti a breve termine			
Creditori vari	5	435	349
Pagamenti in sospeso	6	81	47
		516	396
<i>Totale del passivo</i>		30 018	28 994

Le note in allegato fanno parte integrante di questi stati finanziari.

Note agli stati finanziari al 31 dicembre 1994

PRINCIPI CONTABILI

1. a) *Regolamentazione contabile*

La tenuta della contabilità della Corte dei conti europea e la compilazione degli stati finanziari sono conformi alle disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, modificato da ultimo dal regolamento n. 2730/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, e del regolamento della Commissione, del 9 dicembre 1993, recante le modalità di esecuzione di talune disposizioni del regolamento finanziario.

In conformità dell'articolo 136 delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario, tutti gli stati finanziari sono presentati secondo i principi contabili generalmente ammessi, tra cui in particolare i principi fissati dalle direttive del Consiglio, tranne quando un regolamento disponga altrimenti.

b) *Entrate proprie della Corte dei conti*

Le entrate proprie della Corte dei conti sono contabilizzate in base agli importi effettivamente riscossi nel corso dell'esercizio.

Gli importi dovuti e non ancora riscossi alla chiusura dell'esercizio sono registrati all'attivo del bilancio nella rubrica «Debitori vari» alla voce «Entrate da riscuotere». Essi hanno una contropartita al passivo del bilancio in una voce recante la stessa denominazione, alla rubrica «Creditori vari». Queste scritture vengono annullate non appena la riscossione ha avuto luogo.

c) *Spese*

Le spese dell'esercizio che figurano nello «Stato delle entrate e delle spese» rappresentano i pagamenti eseguiti a carico degli stanziamenti propri dell'esercizio e a carico degli stanziamenti riportati dall'esercizio precedente in virtù delle disposizioni regolamentari applicabili in materia.

In virtù dell'articolo 6, sesto comma del regolamento finanziario, vengono contabilizzate, a titolo di questo

esercizio, le spese il cui ordine è pervenuto al controllore finanziario al più tardi il 31 dicembre e al contabile al più tardi il 10 gennaio successivo, e il cui pagamento viene eseguito dal contabile entro il 15 gennaio successivo.

d) *Attivo immobilizzato*

L'immobile, il materiale e il mobilio sono valutati in base al loro valore d'acquisto. Quando quest'ultimo è espresso in moneta nazionale, esso è convertito in ecu al tasso contabile in vigore al momento dell'acquisto. Non viene praticato alcun ammortamento a causa dell'imputazione integrale del costo di acquisto al conto spese corrispondente durante l'esercizio in cui ha avuto luogo l'acquisto. Il valore totale di queste immobilizzazioni è registrato all'attivo per tutta la durata della loro utilizzazione, con una contropartita, per un importo equivalente, registrata al passivo alla rubrica «Capitali propri».

Per il materiale e il mobilio, dal 1° gennaio 1994 vengono iscritti nei conti delle immobilizzazioni solo beni il cui valore è pari o superiore a 350 ECU.

e) *Forniture*

Le forniture comprendono una scorta di forniture d'ufficio e di altri prodotti di consumo valutati, rispettivamente, all'ultimo prezzo conosciuto e al costo d'acquisto, con una contropartita, per un importo equivalente, registrata al passivo alla rubrica «Capitali propri». Quando il costo di acquisto è espresso in moneta nazionale, esso è convertito in ecu al tasso contabile applicato ai fini del bilancio finanziario.

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

2. La rubrica «Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo» comprende principalmente:

- le entrate derivanti dalla pubblicazione delle relazioni e dei pareri della Corte dei conti europea nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,
- il versamento di riserve attuariali da parte degli organismi nazionali pensionistici e di previdenza sociale a titolo del trasferimento di diritti pensionistici di funzionari.

CAPITALI PROPRI

3. Alla fine dell'esercizio, l'importo dei capitali propri stabilito secondo i principi descritti al punto 1 d) e 1 e) è così costituito:

	1994	1993
	(in migliaia di ECU)	
Attivo immobilizzato		
— Immobile	24 264	23 838
— Materiale e mobilio	4 806	4 418
Attivo circolante		
— Forniture	125	121
Capitali propri	29 195	28 377

DEBITORI VARI

4. La composizione, a fine esercizio, della rubrica «Debitori vari» è la seguente:

	1994	1993
	(in migliaia di ECU)	
Crediti su persone facenti parte dell'istituzione	167	133
Entrate da riscuotere	37	1
Spese da imputare	97	—
Altri	3	1
	304	135

La voce «Crediti su persone facenti parte dell'istituzione» riguarda principalmente anticipi pagati su spese di missione già effettuate dai membri e dal personale della Corte dei conti.

La voce «Entrate da riscuotere» comprende gli importi dovuti non ancora riscossi ed ha una contropartita nel conto d'ordine, recante la stessa denominazione, alla rubrica «Creditori vari».

La voce «Spese da imputare» comprende importi fatturati dalla Commissione a fine esercizio e che non hanno materialmente potuto essere posti a carico del bilancio.

CREDITORI VARI

5. Alla fine dell'esercizio la rubrica «Creditori vari» è così composta:

	1994	1993
	(in migliaia di ECU)	
Debito verso l'organismo di carta di credito	209	171
Entrate che possono dar luogo a reimpiego	91	87
Entrate da riscuotere	37	2
Assicurazione infortuni da pagare	46	41
Altre	52	48
	435	349

Il conto d'ordine «Entrate che possono dar luogo a reimpiego» corrisponde alla contropartita non ancora utilizzata degli importi iscritti all'attivo a titolo di restituzioni di indennità di assicurazione, di rimborsi fiscali o di proventi della vendita di immobilizzazioni. Le entrate che possono dar luogo a reimpiego sono destinate a nuove spese della stessa natura e devono essere utilizzate entro la fine dell'esercizio successivo.

PAGAMENTI IN SOSPESO

6. Ai sensi del regolamento finanziario, i pagamenti eseguiti tra il 1° e il 15 gennaio dell'esercizio successivo e ordinati prima della chiusura dell'esercizio vengono contabilizzati come spese dell'esercizio e figurano al passivo del bilancio a titolo di pagamenti in sospeso.

SALDO DI GESTIONE DA RIPORTARE ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO

7. Il saldo di gestione dell'esercizio è determinato dalla differenza tra la totalità delle entrate dell'esercizio e le spese a fronte di stanziamenti propri dell'esercizio e di stanziamenti riportati dall'esercizio precedente.

L'evoluzione del saldo di gestione da riportare all'esercizio successivo può essere specificata come segue:

	1994	1993
	(in migliaia di ECU)	
Saldo di gestione riportato dagli esercizi precedenti	221	270
Saldo di gestione dell'esercizio	86	(49)
Saldo di gestione da riportare all'esercizio successivo	307	221

ESECUZIONE DEL BILANCIO

8. L'esecuzione del bilancio dell'esercizio 1994 si suddivide in esecuzione a fronte di stanziamenti riportati ed esecuzione a fronte di stanziamenti dell'esercizio.

a) Gli stanziamenti riportati rappresentano, d'un lato, l'insieme degli impegni contratti ma non liquidati prima della chiusura dell'esercizio e a carico della Corte, e dall'altro lato, gli stanziamenti che formano oggetto di una decisione di riporto da parte dell'autorità di bilancio. Gli stanziamenti riportati dall'esercizio precedente e non eseguiti nel corso dell'esercizio successivo vengono annullati.

	Stanziamen- ti riportati dal 1993 al 1994	Pagamenti	Stanziamen- ti annullati
(in migliaia di ECU)			
Spese concernenti le persone facenti parte dell'istituzione			
— Membri dell'istituzione	249	194	55
— Personale in attività di servizio	131	93	38
— Indennità e contributi vari relativi alla cessazione definitiva dal servizio	—	—	—
— Missioni e trasferte	225	214	11
— Altre	110	101	9
	715	602	113
Spese di funzionamento			
— Spese immobiliari	115	114	1
— Spese relative all'informatica	249	248	1
— Beni mobili e spese accessorie	115	109	6
— Funzionamento amministrativo corrente	108	106	2
— Pubblicazioni e informazione	585	569	16
— Altre	74	46	28
	1 246	1 192	54
<i>Totale</i>	1 961	1 794	167

b) L'esecuzione degli stanziamenti dell'esercizio rappresenta i pagamenti eseguiti a carico degli stanziamenti impegnati. Il saldo non liquidato degli impegni può essere riportato all'esercizio successivo. Gli stanziamenti non impegnati alla fine dell'esercizio di norma sono annullati.

	Stanziamen- ti dell'esercizio	Impegni a carico dell'esercizio	Pagamenti	Stanziamen- ti riportati al 1995	Stanziamen- ti annullati
(in migliaia di ECU)					
Spese concernenti le persone facenti parte dell'istituzione					
— Membri dell'istituzione	3 957	3 801	3 783	18	156
— Personale in attività di servizio	32 193	30 253	30 110	142	1 941
— Indennità e contributi vari relativi alla cessazione definitiva dal servizio	738	620	620	—	118
— Missioni e trasferte	1 270	1 262	1 042	220	8
— Altre	1 475	1 392	1 235	157	83
	39 633	37 328	36 790	537	2 306
Spese di funzionamento					
— Spese immobiliari	1 148	1 146	997	149	2
— Spese relative all'informatica	500	500	470	30	—
— Beni mobili e spese accessorie	505	505	400	105	—
— Funzionamento amministrativo corrente	360	356	236	120	4
— Pubblicazioni e informazione	750	747	267	481	2
— Altre	358	341	266	75	17
	3 621	3 595	2 636	960	25
<i>Totale</i>	43 254	40 923	39 426	1 497	2 331

Il totale dei pagamenti eseguiti ricorrendo agli stanziamenti riportati (1 794 190 ECU) e agli stanziamenti dell'esercizio (39 425 922 ECU) ammonta a 41 220 112 ECU e corrisponde al totale delle spese figuranti nello stato delle entrate e delle spese relativo all'esercizio 1994.

Relazione riguardante le procedure amministrative e contabili, la sana gestione finanziaria e il sistema di controllo interno

*Ai membri della
Corte dei conti europea*

Nell'ambito della nostra revisione del conto di gestione e del bilancio finanziario della Corte dei conti europea al 31 dicembre 1994, abbiamo proceduto all'esame delle procedure amministrative e contabili, nonché del sistema di controllo interno vigente presso la Corte dei conti europea.

I. OBIETTIVO E METODO

Lo scopo del nostro esame consiste nel verificare che l'applicazione corretta delle norme di controllo interno consenta, alle diverse istanze della Corte dei conti, di garantire:

- una struttura di controllo regolare e coerente,
- un'osservanza sistematica della procedura di bilancio,
- l'affidabilità degli stati finanziari elaborati dalla Corte dei conti.

Le norme di controllo interno suddette scaturiscono dalle disposizioni emanate dai regolamenti e dai testi di riferimento e rappresentano inoltre l'applicazione di principi generali che disciplinano una sana gestione.

I principali regolamenti e i testi di riferimento sono:

- il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, modificato da ultimo dal regolamento del Consiglio (Euratom, CECA, CE) n. 2730/94 del 31 ottobre 1994;
- il regolamento della Commissione (Euratom, CECA, CE) del 9 dicembre 1993 recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977;
- le norme interne della Corte dei conti del 13 ottobre 1989, modificate da ultimo dalla decisione n. 94-75, del 20 dicembre 1994.

Il nostro esame si è dunque fondato, in primo luogo, sulla comprensione e sulla descrizione delle principali procedure amministrative e dei sistemi contabili della Corte dei conti, in secondo luogo sull'analisi e sulla valutazione del controllo interno e delle relative sicurezze informatiche. Esso ha compreso inoltre colloqui in contraddittorio con i vari responsabili di servizi e i loro collaboratori, nonché verifiche mediante sondaggi sui documenti che giustificano le operazioni registrate nei conti della Corte dei conti.

La natura e la portata delle verifiche espletate sono state stabilite in funzione della nostra valutazione della qualità del controllo interno della Corte dei conti e, di conseguenza, non consentono, necessariamente, di individuare in modo esauriente tutte le eventuali lacune. Riteniamo tuttavia che il nostro operato avvalori, in modo ragionevole, la conclusione da noi formulata sull'esame del sistema di controllo e di sana gestione finanziaria della Corte dei conti.

II. CONCLUSIONE

L'esame particolareggiato eseguito secondo il metodo sopradescritto ci consente di concludere che:

- i conti presentano un alto grado di affidabilità, come dimostra la mancanza di correzioni o di proposte di modifiche da parte nostra;
- i sistemi di informazione funzionano in modo regolare conformemente alle norme di controllo interno, da un lato, come noi le concepiamo e, dall'altro, come sono definite nel quadro regolamentare suddetto.

Lussemburgo, 7 luglio 1995

Coopers & Lybrand S. C.
Revisori d'impresa

rappresentata da

Marie-Jeanne CHÈVREMONT

Pascal RAKOVSKY

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio sulla gestione della sicurezza delle navi roll on-roll off da passeggeri

(95/C 298/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(95) 28 def. — 95/0028(SYN)

(Presentata dalla Commissione il 17 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2, e statuendo in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la Commissione è seriamente preoccupata per gli incidenti navali con perdite di vite umane;

considerando che il Codice internazionale di gestione della sicurezza, che stabilisce norme per la sicurezza delle navi e la prevenzione dell'inquinamento [risoluzione OMI A.741 (18)], è stato adottato dall'Organizzazione marittima internazionale il 4 novembre 1993 in presenza degli Stati membri e che, previo inglobamento nella Convenzione internazionale per la sicurezza della vita umana in mare, del 1974, si applicherà alle navi roll on-roll off da passeggeri a decorrere dal 1° luglio 1998;

considerando che l'applicazione del suddetto codice non è ancora obbligatoria, ma facoltativa;

considerando che la sicurezza della vita umana in mare può essere rafforzata efficacemente rendendo obbligatoria l'applicazione del Codice internazionale di gestione della sicurezza;

considerando che la Comunità ritiene assolutamente prioritaria la gestione della sicurezza delle navi roll on-roll off da passeggeri;

considerando che, con la risoluzione del 22 dicembre 1994, relativa alla sicurezza dei traghetti roll on-roll off

da passeggeri, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentargli una proposta sull'applicazione obbligatoria e anticipata del Codice internazionale di gestione della sicurezza, per tutti i traghetti roll on-roll off da passeggeri che effettuano servizi regolari di trasporto da e per i porti europei, in conformità della legislazione internazionale in materia;

considerando che un'applicazione severa e obbligatoria è necessaria per garantire che le società di navigazione che gestiscono i traghetti roll on-roll off da passeggeri elaborino e mantengano sistemi di gestione della sicurezza, sia a terra che a bordo dei traghetti;

considerando che la sicurezza delle navi compete principalmente agli Stati di bandiera e che gli Stati membri possono garantire la conformità alle norme di gestione della sicurezza da parte dei traghetti che battono la loro bandiera e da parte delle società di navigazione che li gestiscono; che il solo modo di garantire la sicurezza di tutti i traghetti roll on-roll off, indipendentemente dalla loro bandiera, che effettuano o desiderano effettuare servizi regolari di trasporto dai loro porti è che lo Stato membro ponga l'effettiva conformità alle norme di sicurezza come «conditio sine qua non» per l'autorizzazione ad esercitare l'attività;

considerando che gli Stati membri devono avere la possibilità di sospendere l'attività di taluni traghetti roll on-roll off che svolgono la loro attività partendo dai loro porti se ritengono che essi costituiscono una seria minaccia alla sicurezza o all'ambiente, a condizione che la Commissione, assistita da un comitato consultivo, adotti una decisione in merito;

considerando che la verifica annuale della conformità alle norme di sicurezza può garantire che le società di navigazione si impegnino a mantenere il livello prescritto di gestione della sicurezza;

considerando che gli Stati membri possono ritenere necessario delegare ad organismi specializzati le attività di controllo necessarie per adempiere gli obblighi imposti dal presente regolamento; che il modo corretto per garantire un livello uniforme e adeguato di controllo è quello di richiedere che tali organismi siano conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 94/57/CE del Consiglio (¹), relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

considerando che l'istituzione di un comitato consultivo è necessaria per assistere la Commissione nel compito di garantire che le norme stabilite dal presente regolamento, inclusi i requisiti applicabili agli organismi riconosciuti, restino adeguate e il più possibile conformi alle norme internazionali;

considerando che l'azione a livello comunitario costituisce lo strumento migliore per garantire l'applicazione obbligatoria e anticipata delle disposizioni del suddetto codice e un controllo effettivo della sua applicazione, evitando distorsioni alla concorrenza tra i vari porti della Comunità e i traghetti roll on-roll off; che soltanto un regolamento, che è direttamente applicabile, può garantire l'applicazione anticipata e obbligatoria delle disposizioni del codice; che l'esigenza di un'applicazione anticipata impone che il regolamento entri in vigore dal 1° luglio 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento ha lo scopo di rafforzare la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento dei traghetti roll on-roll off che effettuano servizi regolari di trasporto da e per i porti della Comunità europea assicurando:

- l'adozione e il corretto mantenimento di sistemi di gestione della sicurezza a bordo e a terra da parte delle società di navigazione, e
- il loro controllo da parte delle amministrazioni degli Stati di bandiera e di approdo.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento e del codice ISM si intende per:

- «traghetto roll on-roll off»: un traghetto marittimo da passeggeri avente sistemazioni che consentano di caricare e scaricare direttamente i veicoli (stradali e ferroviari), e che trasportano più di 12 passeggeri;
- «società di navigazione»: il proprietario di un traghetto roll on-roll off o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quale l'amministratore o il noleggiatore a scafo nudo, che assume dal proprietario la responsabilità della gestione del traghetto roll on-roll off;

- «organismo riconosciuto»: un organismo riconosciuto ai sensi delle disposizioni della direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;
- «codice ISM»: il Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento, adottato il 4 novembre 1993 dall'Organizzazione marittima internazionale con la risoluzione A.741 (18) dell'assemblea, e allegato al presente regolamento;
- «amministrazione»: il governo dello Stato la cui bandiera il traghetto roll on-roll off è autorizzato a batte;
- «documento di conformità»: il documento rilasciato alla compagnia ai sensi del presente regolamento;
- «certificato di gestione della sicurezza»: il certificato rilasciato ai traghetti roll on-roll off ai sensi del presente regolamento.

Articolo 3

Il regolamento si applica alle società di navigazione, indipendentemente dal luogo in cui sono giuridicamente costituite, stabilite o in cui svolgono la loro attività, che gestiscono almeno un traghetto roll on-roll off che esercita un servizio regolare di trasporto da o per un porto della Comunità europea, indipendentemente dalla sua bandiera.

Articolo 4

Tutte le società di navigazione si conformano alle disposizioni degli articoli da 1.2 a 13.5 del codice ISM, così come modificato dal presente regolamento, come se le disposizioni ivi contenute fossero obbligatorie e non facoltative. Questa è la condizione per poter effettuare servizi regolari di trasporto da o per un porto della Comunità europea.

Articolo 5

1. Per quanto riguarda le società di navigazione e i traghetti roll on-roll off, gli Stati membri si conformano alle disposizioni degli articoli 13.2, 13.4 e 13.5 del codice ISM, così come modificato dal presente regolamento, come se le disposizioni ivi contenute fossero obbligatorie e non facoltative.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri possono delegare, in tutto o in parte, esclusivamente uno degli organismi riconosciuti, oppure possono rivolgersi a tali organismi.

3. Ai fini dell'articolo 13.2 del codice ISM, così come modificato dal presente regolamento, un documento di conformità rilasciato dalle autorità di uno Stato membro nel territorio del quale la società di navigazione esercita la sua attività o da un organismo riconosciuto che opera per loro conto, è accettato dagli altri Stati membri.

(¹) GU n. L 319 del 12. 12. 1994, pag. 20.

4. Ai fini dell'articolo 13.5 del codice ISM, così come modificato dal presente regolamento, sarà eseguita una verifica periodica almeno ogni anno.

Articolo 6

1. Gli Stati membri devono accertare, a loro soddisfazione, l'effettiva conformità alle disposizioni del presente regolamento, prima di autorizzare le società di navigazione a gestire servizi regolari di traghetto roll on-roll off da o per i loro porti.

2. Ai fini del paragrafo 1, ogni Stato membro accetta i certificati rilasciati dalle autorità di qualsiasi altro Stato membro.

3. Ogni Stato membro riconosce i documenti di conformità e i certificati di gestione della sicurezza rilasciati dalle amministrazioni di Stati terzi o da organismi riconosciuti che operano per loro conto se sono convinti che essi garantiscono l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 7

Quando uno Stato membro ritiene che una società di navigazione, nonostante il fatto che abbia un documento di conformità, non può svolgere regolare servizio di trasporto da o per i suoi porti perché ciò costituirebbe un grave pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose, oppure per l'ambiente, l'autorizzazione ad esercitare tale attività può essere sospesa fintanto che il pericolo non sia rimosso.

Nelle circostanze sopra descritte, si applica la seguente procedura:

- a) lo Stato membro informa senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri della propria decisione, indicandone i motivi concreti;
- b) la Commissione stabilisce se la sospensione sia giustificata o meno da un grave pericolo per la sicurezza e l'ambiente;
- c) statuendo secondo la procedura descritta all'articolo 9, paragrafo 2, la Commissione informa lo Stato membro se la sua decisione di sospendere l'autorizzazione è giustificata da un grave pericolo per la sicurezza e l'ambiente e in caso contrario decide di revocare la decisione di sospensione adottata dallo Stato membro.

Articolo 8

Per tener conto della futura evoluzione del settore a livello internazionale,

- 1) la definizione di «codice ISM» dell'articolo 2,
- 2) l'allegato,
- 3) la definizione di «organismi riconosciuti», di cui all'articolo 2,

possono essere modificati, in particolare per introdurre nell'allegato istruzioni, destinate alle amministrazioni, per l'applicazione del codice ISM secondo la procedura descritta all'articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 9

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito con l'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio (*), relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la seguente procedura:

- a) il rappresentante della Commissione presenta al comitato di cui al paragrafo 1 un progetto delle misure da adottare;
- b) il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza del problema, se necessario procedendo ad una votazione;
- c) il parere è iscritto a verbale; inoltre, ogni Stato membro ha il diritto di far iscrivere a verbale la propria posizione;
- d) la Commissione tiene nel massimo conto l'opinione espressa dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996 ed è applicabile dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(*) GU n. L 247 del 5. 10. 1993, pag. 19.

ALLEGATO

CODICE INTERNAZIONALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE NAVI E DELLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO [CODICE INTERNAZIONALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (ISM)]

Disposizioni relative alla gestione della sicurezza e della prevenzione dell'inquinamento

PREAMBOLO

1. Lo scopo del presente codice è fornire una norma internazionale per garantire la sicurezza delle navi e la prevenzione dell'inquinamento.
2. L'assemblea ha approvato la risoluzione A.443 (XI) che invitava tutti i governi ad adottare i provvedimenti necessari per proteggere il comandante della nave esonerandolo dalla responsabilità in materia di sicurezza marittima e di protezione dell'ambiente marino.
3. L'assemblea ha approvato anche la risoluzione A.680 (17) che, inoltre, riconosceva la necessità di promuovere un adeguato sistema di gestione delle società, per renderle idonee a far fronte alle necessità del personale di bordo e ad adottare e mantenere alti livelli di sicurezza e protezione ambientale.
4. Fermo restando che due società o due armatori difficilmente sono identici e che le navi operano ciascuna in condizioni molto diverse, il codice è basato su principi e obiettivi generali.
5. Il codice è espresso in termini generali, in modo da consentirne l'applicazione più ampia possibile. È chiaro che i dirigenti di diversi livelli, sia a terra che a bordo, devono avere livelli diversi di conoscenza delle disposizioni qui riportate.
6. La chiave di volta di una buona gestione della sicurezza è l'impegno da parte dei più alti dirigenti. In materia di sicurezza e prevenzione dell'inquinamento sono l'impegno, la competenza, il comportamento e la motivazione delle persone di tutti i livelli che determinano il risultato finale.

1. GENERALITÀ

1.1. Definizioni

- 1.1.1. «Codice internazionale di gestione della sicurezza» (codice ISM) significa il Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e di gestione della prevenzione dell'inquinamento, adottato dall'assemblea dell'IMO e che può essere modificato dalla stessa IMO.
- 1.1.2. «Società» significa l'armatore della nave od ogni altra persona fisica o giuridica, quali l'amministratore o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia assunto dall'armatore la responsabilità della gestione della nave e che in tal modo ha convenuto di assolvere a tutte le obbligazioni e le responsabilità imposte dal presente codice.
- 1.1.3. «Amministrazione» significa il governo dello Stato la cui bandiera la nave è autorizzata a battere.

1.2. Obiettivi

- 1.2.1. Gli obiettivi del codice sono i seguenti: assicurare la sicurezza in mare, prevenire danni alle persone o perdite di vite umane, evitare danni all'ambiente, in particolare a quello marino, e danni alle cose.
- 1.2.2. Gli obiettivi della gestione della sicurezza sono, tra gli altri:
 - 1) istituire procedure di sicurezza nella gestione della nave e creare un ambiente di lavoro sicuro;

- 2) definire misure di protezione contro tutti i rischi prevedibili;
 - 3) migliorare costantemente l'addestramento del personale di bordo e di terra in materia di gestione della sicurezza e di preparazione alle situazioni di emergenza che si possono verificare sia sul piano della sicurezza che su quello della protezione ambientale.
- 1.2.3. Il sistema di gestione della sicurezza deve assicurare:
- 1) la conformità alle norme e ai regolamenti la cui applicazione sia obbligatoria;
 - 2) che i codici, le istruzioni e le norme prescritti dall'IMO, dalle amministrazioni, dalle società di classificazione e dalle organizzazioni delle industrie marittime siano tenute nel debito conto.
- 1.3. **Campo di applicazione**
- Le disposizioni del presente codice si applicano a tutte le navi.
- 1.4. **Requisiti del sistema di gestione della sicurezza (SMS)**
- Ogni società deve elaborare, applicare e mantenere un sistema di gestione della sicurezza (SMS) che abbia i seguenti requisiti:
- 1) una politica in materia di sicurezza e di protezione ambientale;
 - 2) istruzioni e procedure per garantire la sicurezza delle navi e la protezione dell'ambiente in conformità della legislazione vigente sia a livello internazionale che nello Stato di bandiera;
 - 3) una definizione chiara dei poteri e un sistema di comunicazione efficace tra tutto il personale, di terra e di bordo;
 - 4) procedure per segnalare gli incidenti e i casi di inosservanza delle disposizioni del presente codice;
 - 5) procedure per organizzare la preparazione alle situazioni di emergenza e per affrontare tali situazioni;
 - 6) procedure per eseguire le verifiche interne e per modificare il sistema di gestione.
2. **POLITICA IN MATERIA DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE AMBIENTALE**
- 2.1. La società deve elaborare una politica in materia di sicurezza e di protezione ambientale che indichi in che modo saranno raggiunti gli obiettivi di cui al paragrafo 1.2.
- 2.2. La società deve provvedere affinché la suddetta politica venga applicata e mantenuta a tutti i livelli, sia sulle navi che a terra.
3. **POTERI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ**
- 3.1. Se la persona fisica o giuridica responsabile della gestione della nave non è l'armatore, questi deve comunicare all'amministrazione il nome completo e i dati precisi della suddetta persona fisica o giuridica.
- 3.2. La società deve definire e documentare le responsabilità, i poteri e le funzioni del personale che dirige, esegue o verifica le attività connesse con la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento o che possono avere ripercussioni su tali elementi.
- 3.3. La società deve provvedere affinché siano disponibili adeguati mezzi e misure di assistenza da terra, per consentire alla(e) persona(e) designata(e) di svolgere le proprie funzioni.
4. **PERSONA(E) DESIGNATA(E)**
- Per assicurare la sicurezza delle navi e i collegamenti tra la società ed il personale di bordo, ogni società deve designare, nei modi più idonei, una o più persone a terra che abbiano accesso ai più

alti livelli dirigenziali. Le responsabilità e i poteri della(e) persona(e) designata(e) devono comprendere il controllo sistematico degli aspetti della gestione di ogni nave connessi con la sicurezza e la protezione dell'ambiente e la verifica della disponibilità di adeguati mezzi e misure di assistenza da terra, così come prescritto.

5. RESPONSABILITÀ E POTERI DEL COMANDANTE

5.1. La società deve definire in modo chiaro e deve documentare la responsabilità del comandante per quanto riguarda:

- 1) l'applicazione della politica in materia di sicurezza e di protezione ambientale della società;
- 2) la motivazione dell'equipaggio riguardo all'osservanza di tale politica;
- 3) la comunicazione di ordini e istruzioni semplici e chiari;
- 4) la verifica dell'osservanza di requisiti specifici;
- 5) la modifica dell'SMS e la segnalazione delle sue carenze ai dirigenti di terra.

5.2. La società deve provvedere affinché l'SMS applicato a bordo delle navi specifichi chiaramente i poteri conferiti al comandante. La società deve iscrivere nell'SMS una dichiarazione dalla quale risulti che il comandante ha il massimo potere e la responsabilità esclusiva di prendere decisioni in materia di sicurezza e protezione ambientale e di richiedere assistenza alla società laddove necessario.

6. RISORSE E PERSONALE

6.1. La società deve garantire che il comandante:

- 1) sia qualificato per il comando;
- 2) condivida pienamente l'SMS della società;
- 3) riceva l'assistenza necessaria per poter espletare i propri compiti in condizioni di sicurezza.

6.2. La società deve provvedere affinché l'equipaggio di ogni nave sia in possesso delle qualifiche, dei diplomi e dei requisiti di idoneità fisica prescritti dalle leggi nazionali ed internazionali.

6.3. La società deve stabilire procedure atte a garantire che il personale appena assunto e quello cui vengono assegnati nuovi incarichi inerenti alla sicurezza e alla protezione ambientale venga adeguatamente istruito sui propri compiti. Occorre definire, documentare e impartire le istruzioni che è essenziale fornire prima della partenza della nave.

6.4. La società deve provvedere affinché tutto il personale addetto all'SMS abbia adeguata conoscenza delle norme, dei regolamenti, dei codici e delle istruzioni applicabili.

6.5. La società deve stabilire e mantenere procedure atte a determinare le azioni di formazione che potrebbero essere indispensabili per l'SMS e deve provvedere affinché a tali azioni di formazione partecipino tutto il personale interessato.

6.6. La società deve stabilire procedure che consentano di fornire al personale di bordo le informazioni relative all'SMS in una lingua di lavoro o in altre lingue per esso comprensibili.

6.7. La società provvede affinché i membri del personale di bordo siano in grado di comunicare efficacemente tra di loro durante l'esecuzione dei rispettivi compiti inerenti all'SMS.

7. ELABORAZIONE DI PIANI PER LE OPERAZIONI DI BORDO

La società deve stabilire procedure per la preparazione di piani e istruzioni inerenti alle operazioni di bordo più importanti riguardo alla sicurezza della nave e alla prevenzione dell'inquinamento. Occorre definire i vari compiti ed assegnarli a personale qualificato.

8. PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA

- 8.1. La società deve stabilire procedure per individuare, descrivere ed affrontare le possibili situazioni di emergenza a bordo.
- 8.2. La società deve approntare appositi programmi di esercitazione per addestrare il personale agli interventi di emergenza.
- 8.3. L'SMS deve prevedere misure per assicurare che il sistema organizzativo della società sia in grado di far fronte in qualsiasi momento a pericoli, incidenti e situazioni di emergenza che dovessero coinvolgere le proprie navi.

9. SEGNALAZIONE DI CASI DI INOSSERVANZA DELLE NORME, DI INCIDENTI E DI SITUAZIONI PERICOLOSE

- 9.1. L'SMS deve prevedere procedure atte a garantire che i casi di inosservanza delle norme, gli incidenti e le situazioni pericolose siano segnalate alla società, sottoposte a indagine e analizzate allo scopo di migliorare la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento.
- 9.2. La società deve stabilire procedure per l'applicazione di misure correttive.

10. MANUTENZIONE DELLA NAVE E DELLE APPARECCHIATURE

- 10.1. La società deve stabilire procedure atte a garantire che le navi vengano mantenute conformi alle disposizioni delle norme e dei regolamenti applicabili e alle eventuali disposizioni da essa adottate.
- 10.2. Per soddisfare a tali disposizioni, la società deve provvedere affinché:
- 1) le ispezioni siano effettuate ad intervalli appropriati;
 - 2) venga segnalata ogni inosservanza delle norme, indicandone il probabile motivo, se conosciuto;
 - 3) siano prese adeguate misure correttive;
 - 4) siano tenute registrazioni di queste attività.
- 10.3. La società deve introdurre nell'SMS procedure che consentano di individuare le apparecchiature e gli impianti la cui improvvisa avaria può determinare una situazione pericolosa. L'SMS deve prevedere disposizioni specifiche per migliorare l'affidabilità di tali apparecchiature ed impianti. Le suddette misure devono includere prove regolari dei dispositivi e delle apparecchiature di riserva o degli impianti che normalmente non sono in funzione.
- 10.4. Le ispezioni di cui al punto 10.2 e le misure di cui al punto 10.3 devono costituire parte della regolare manutenzione di bordo.

11. DOCUMENTAZIONE

- 11.1. La società deve stabilire e mantenere apposite procedure di controllo di tutti i documenti e dei dati utili ai fini dell'SMS.
- 11.2. La società deve provvedere affinché:
- 1) documenti validi siano disponibili ovunque sia opportuno;
 - 2) le modifiche apportate ai documenti siano verificate e approvate da personale qualificato;
 - 3) i documenti obsoleti vengano immediatamente rimossi.

11.3. Il documento utilizzato per descrivere e applicare l'SMS può essere denominato «manuale di gestione della sicurezza». La documentazione deve essere tenuta nel modo che la società ritiene più efficace. Ogni nave deve portare a bordo tutta la documentazione ad essa relativa.

12. VERIFICHE, MODIFICHE E VALUTAZIONI DELLA SOCIETÀ

12.1. La società deve effettuare verifiche interne in materia di sicurezza per accertare se le attività di sicurezza e prevenzione dell'inquinamento siano conformi all'SMS.

12.2. La società deve valutare periodicamente l'efficienza dell'SMS e, se necessario, modificarlo secondo le procedure da essa stessa stabilite.

12.3. Le verifiche e le eventuali misure correttive devono essere eseguite secondo procedure riportate in appositi documenti.

12.4. Il personale che esegue le verifiche deve essere estraneo ai settori oggetto delle verifiche, a meno che ciò risulti impossibile a causa delle dimensioni e della natura della società.

12.5. I risultati delle verifiche e delle modifiche devono essere portati all'attenzione di tutto il personale che ha responsabilità nel settore interessato.

12.6. I dirigenti responsabili del settore devono adottare tempestivamente misure correttive allo scopo di eliminare le carenze riscontrate.

13. CERTIFICAZIONE, VERIFICHE E CONTROLLI

13.1. Le navi devono essere gestite da una società alla quale sia stato rilasciato un certificato di conformità.

13.2. Ad ogni società che soddisfi i requisiti del codice ISM, l'amministrazione dello Stato in cui la società ha scelto di esercitare la propria attività, o un organismo riconosciuto dall'amministrazione o dal governo di tale Stato e che agisca su delega della suddetta dall'amministrazione, deve rilasciare un certificato di conformità. Questo documento deve essere accettato come prova che la società è in grado di soddisfare i requisiti del codice.

13.3. Una copia di tale documento deve essere tenuta a bordo per consentire al comandante, quando richiesto, di esibirlo per le verifiche da parte dell'amministrazione o degli organismi da essa riconosciuti.

13.4. Il certificato, denominato «certificato di gestione della sicurezza», deve essere rilasciato alla nave dall'amministrazione o da un organismo da questa riconosciuto. Quando rilascia il certificato, l'amministrazione deve verificare che la società e il bordo siano gestiti in conformità dell'SMS approvato.

13.5. L'amministrazione o un organismo da essa riconosciuto deve periodicamente verificare il corretto funzionamento, a bordo della nave, dell'SMS approvato.

**Proposta modificata di regolamento del Consiglio sulla gestione della sicurezza delle navi
roll on-roll off da passeggeri**

(95/C 298/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(95) 286 def. — 95/0028(SYN)

*(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il
15 giugno 1995)*

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Considerando secondo bis (nuovo)

considerando che ciò rappresenta una di una serie di iniziative per migliorare la sicurezza in mare;

Quinto considerando (nuovo)

considerando che solo un'applicazione uniforme e coerente del codice internazionale di gestione della sicurezza in tutti gli Stati membri può costituire un passo avanti verso la gestione della sicurezza delle navi roll on-roll off da passeggeri;

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento e del codice ISM si intende per:

— «traghetto roll on-roll off»: un traghetto marittimo da passeggeri avente sistemazioni che consentano di caricare e scaricare direttamente i veicoli (stradali e ferroviari), e che trasportano più di 12 passeggeri;

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento e del codice ISM si intende per:

— «traghetto roll on-roll off»: un traghetto marittimo da passeggeri avente sistemazioni che consentano di caricare e scaricare direttamente i veicoli (stradali e ferroviari), e che trasportano più di 12 passeggeri;

— «servizio regolare»: una serie di collegamenti tramite traghetti roll on-roll off gestiti in modo da garantire servizi di trasporto tra i medesimi due o più punti:

i) secondo un orario ufficiale ovvero

ii) con viaggi tanto regolari e frequenti da costituire una serie sistematica riconoscibile;

TESTO ORIGINALE

- «società di navigazione»: il proprietario di un traghetto roll on-roll off o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quale l'amministratore o il noleggiatore a scafo nudo, che assume dal proprietario la responsabilità della gestione del traghetto roll on-roll off;
- «certificato di gestione della sicurezza»: il certificato rilasciato ai traghetti roll on-roll off ai sensi del presente regolamento.

Articolo 4

Tutte le società di navigazione si conformano alle disposizioni degli articoli da 1.2 a 13.5 del codice ISM, così come modificato dal presente regolamento, come se le disposizioni ivi contenute fossero obbligatorie e non facoltative. Questa è la condizione per poter effettuare servizi regolari di trasporto da o per un porto della Comunità europea.

Articolo 5

1. Per quanto riguarda le società di navigazione e i traghetti roll on-roll off, gli Stati membri si conformano alle disposizioni degli articoli 13.2, 13.4 e 13.5 del codice ISM, così come modificato dal presente regolamento, come se le disposizioni ivi contenute fossero obbligatorie e non facoltative.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri possono delegare, in tutto o in parte, esclusivamente uno degli organismi riconosciuti, oppure possono rivolgersi a tali organismi.
3. Ai fini dell'articolo 13.2 del codice ISM, così come modificato dal presente regolamento, un documento di conformità rilasciato dalle autorità di uno Stato membro nel territorio del quale la società di navigazione esercita la sua attività o da un organismo riconosciuto che opera per loro conto, è accettato dagli altri Stati membri.

TESTO MODIFICATO

- «società di navigazione»: il proprietario di un traghetto roll on-roll off o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quale l'amministratore o il noleggiatore a scafo nudo, che assume dal proprietario la responsabilità della gestione del traghetto roll on-roll off;
- «certificato di gestione della sicurezza»: il certificato rilasciato ai traghetti roll on-roll off ai sensi del presente regolamento;
- «acque protette»: si intendono le acque in cui sia inferiore al 10 % l'anno la probabilità di onde significative di altezza superiore ai 1,5 metri, in concomitanza delle quali il traghetto roll on-roll off non si trovi mai a una distanza superiore alle 6 miglia rispetto a un punto di riparo in cui i naufraghi possano essere sbarcati.

Articolo 4

1. Tutte le società di navigazione si conformano alle disposizioni degli articoli da 1.2 a 13.5 del codice ISM, come se esse fossero obbligatorie. Questa è la condizione per poter effettuare servizi regolari di trasporto da o per un porto della Comunità europea.

2. In deroga a quanto sopra, le società di navigazione che gestiscono uno o più traghetti roll on-roll off in regolare servizio unicamente all'interno di acque protette, fra porti di un unico Stato membro, possono essere escluse sino al 1° luglio 1997 dal campo di applicazione del paragrafo precedente.

Articolo 5

1. Per quanto riguarda le società di navigazione e i traghetti roll on-roll off, gli Stati membri si conformano alle disposizioni degli articoli 13.2, 13.4 e 13.5 del codice ISM come se le disposizioni ivi contenute fossero obbligatorie.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri possono delegare, in tutto o in parte, esclusivamente uno degli organismi riconosciuti, oppure possono rivolgersi a tali organismi.
3. Ai fini dell'articolo 13.2 del codice ISM, così come modificato dal presente regolamento, un documento di conformità rilasciato dalle autorità di uno Stato membro nel territorio del quale la società di navigazione esercita la sua attività o da un organismo riconosciuto che opera per loro conto, è accettato dagli altri Stati membri.

TESTO ORIGINALE

4. Ai fini dell'articolo 13.5 del codice ISM, così come modificato dal presente regolamento, sarà eseguita una verifica periodica almeno ogni anno.

Articolo 8

Per tener conto della futura evoluzione del settore a livello internazionale,

- 1) la definizione di «codice ISM» dell'articolo 2,
- 2) l'allegato,
- 3) la definizione di «organismi riconosciuti», di cui all'articolo 2,

possono essere modificati, in particolare per introdurre nell'allegato istruzioni, destinate alle amministrazioni, per l'applicazione del codice ISM secondo la procedura descritta all'articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996 ed è applicabile dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

TESTO MODIFICATO

4. Il documento di conformità è valido unicamente per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio, a condizione che si proceda ogni anno ad una verifica onde accertare il corretto funzionamento del sistema di gestione della sicurezza e certificare che eventuali modifiche introdotte dopo l'ultima verifica siano conformi alle disposizioni del codice ISM.

5. Il certificato di gestione della sicurezza è valido unicamente per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio, a condizione che si proceda ogni anno ad una verifica onde accertare il corretto funzionamento del sistema di gestione della sicurezza e accertare che eventuali modifiche introdotte dopo l'ultima verifica soddisfino le disposizioni del codice ISM.

Articolo 7 bis (nuovo)

Per tenere conto delle condizioni generali di cui al «codice ISM», la Commissione verifica l'applicazione del presente regolamento tre anni dopo la sua entrata in vigore e propone le misure del caso.

Articolo 8

Per tener conto della futura evoluzione del settore a livello internazionale o della Comunità europea, compresi i risultati della suddetta verifica dell'applicazione del codice ISM,

- 1) la definizione di «codice ISM» dell'articolo 2,
- 2) l'allegato,
- 3) la definizione di «organismi riconosciuti» di cui all'articolo 2,

possono essere modificati, in particolare per introdurre nell'allegato istruzioni, destinate alle amministrazioni, per l'applicazione del codice ISM secondo la procedura descritta all'articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996 ed è applicabile dal 1° luglio 1996.

A titolo di deroga, il presente regolamento non si applica, fino al 31 dicembre 1997, alle società di navigazione di diritto greco che hanno la sede principale dei loro affari e interessi in Grecia, gestiscono traghetti roll on-roll off registrati in Grecia e battenti bandiera greca e forniscono servizi regolari esclusivamente tra porti greci.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

TACIS — forniture varie

(95/C 298/13)

Invito a presentare offerte n., lanciato da Sodeteg in nome e per conto della Commissione europea per un progetto identificato per essere finanziato dalla Comunità europea (CE)

1. **Identificazione e finanziamento del progetto**
 - a) Titolo: Support Services to Private Farmers
 - b) Numero: UZB 92 001
 - c) Fonte di finanziamento: Commissione europea
 - d) Situazione del finanziamento: approvata
2. **Identificazione del contratto**
 - a) Tipo di contratto: forniture.
 - b) Oggetto:
 - lotto 1: spandifieno e rastrello,
 - lotto 2: mulino e miscelatore, prodotti di conservazione,
 - lotto 3: bilance,
 - lotto 4: attrezzature per mungitura e prodotti,
 - lotto 5: attrezzatura di test e controllo della qualità,
 - lotto 6: attrezzatura per il trattamento del latte,
 - lotto 7: piccola latteria,
 - lotto 8: trinciatrice a correggia e accessori,
 - lotto 9: spanditrice per rifiuti organici e accessori,
 - lotto 10: trivellatrice.
 - c) Numero di lotti: 10 (con sotto-lotti).
3. **Criteri di eleggibilità, origine e valutazione**
 - a) Eleggibilità e origine: Stati membri dell'UE e della CSI.
 - b) Valutazione: vedi documenti di gara.
4. **Luogo e scadenze**
 - a) Localizzazione del progetto: Uzbekistan.
 - b) Luogo di consegna, di installazione o di esecuzione: CIF Uzbekistan, vedi capitolato d'appalto.
5. **Enti appaltanti**
 - a) Ente appaltante: Sodeteg in nome per conto della Commissione europea.
6. **Capitolato d'appalto**
 - a) Tipo: procedura aperta a presentare offerta.
 - b) Modalità per l'acquisto dei documenti del caso: gratuiti, all'indirizzo di cui ai commi c) e d).
 - c) Consultazione di documenti nel paese dell'ente appaltante: TACIS Coordinating Unit, Tashkent.
 - d) Consultazione negli Stati membri: Uffici della Commissione europea.
7. **Lingua, ricezione e apertura delle offerte**
 - a) Lingua: una delle lingue ufficiali dell'UE.
 - b) Data e ora (locale) per la ricezione delle offerte: 18. 12. 1995 (17.00).
 - c) Indirizzo per la ricezione: Sodeteg, 147, rue Yves Le Coz, F-78000 Versailles.
 - d) Data e ora (locale) per l'apertura delle offerte: 18. 12. 1995 (17.00).

Nota bene: le offerte saranno aperte in seduta pubblica il 18. 12. 1995 (17.00).
 - e) Indirizzo per l'apertura: Sodeteg, 147, rue Yves Le Coz, F-78000 Versailles.
8. **Cauzioni e garanzie**
 - a) Di offerta:
 - b) Di buon fine:
 - c) Altre:
9. **Ulteriori informazioni**

Sodeteg, Agriculture and Rural Development Department, 147, rue Yves Le Coz, F-78000 Versailles, telefax (33-1) 30 84 20 55.

Phare — Attrezzature varie

Bando di gara d'appalto indetta dal governo della Romania per interventi finanziati dalla Comunità europea nel quadro del programma Phare

(95/C 298/14)

1. Denominazione

Fornitura, in cinque lotti, di attrezzature destinate alle dogane, alla polizia di frontiera e all'amministrazione nazionale della viabilità stradale per i posti di frontiera di Bors, Nadlac e Calafat.

2. Partecipazione

La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi seguenti: Albania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia e Ungheria.

3. Oggetto

Il progetto comprende la fornitura in cinque lotti, la consegna, l'installazione e la messa in funzione delle seguenti attrezzature:

Lotto 1: attrezzature informatiche per Bors, Nadlac e Calafat.

[computer (124), stampanti, PABX, ecc.]

Lotto 2: attrezzature per la lotta contro le frodi per Bors, Nadlac e Calafat.

[esame a raggi X, comparazione videospettrale, carrelli elevatori, ecc.]

Lotto 3: attrezzature per radiocomunicazione per Nadlac e Calafat.

[mobili (5), portatili (50)]

Lotto 4: sistema di cablaggio strutturale per Calafat.

Lotto 5: attrezzature destinate all'amministrazione nazionale della viabilità stradale per Calafat.

[pese a ponte (2), computer (2), stampanti, rivelatori di banconote false]

4. Fascicolo di gara

Il fascicolo di gara completo, già disponibile, può essere ottenuto presso il seguente indirizzo: IPCM SA, 218 Calea Victoriei, all'attenzione del sig. Ghreherge Tomoiala, RO-Bucarest. Per qualsiasi informazione rivolgersi al seguente numero di tel./telefax (40-1) 312 95 47.

5. Offerte

Le offerte devono pervenire entro il 7.12.1995 (15.00) ora locale, alla IPCM SA, 218 Calea Victoriei, RO-Bucarest.

I plichi verranno aperti nel corso di una pubblica seduta l'8.12.1995 (10.00) ora locale presso la IPCM SA, 218 Calea Victoriei, stanza 503, RO-Bucarest.

Fornitura, installazione e manutenzione di apparecchiature fotografiche

Procedura aperta

(95/C 298/15)

1. Direzione generale X - Informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo della Commissione europea, Ente appaltante: DG X/B.2, Produzione audiovisiva, 120 rue de Trèves (2/107), B-1049 Bruxelles.

Tel. (02) 299 90 01. Telefax (02) 299 93 01.

2. a) Procedura aperta n. PO/95-103/B2.

b) La Commissione intende stipulare uno o più contratti per la fornitura, installazione e manutenzione di apparecchiature fotografiche.

Il contratto avrà una durata iniziale di un anno. Potrà essere rinnovato 4 volte fino ad un massimo complessivo di 5 anni.

3. a) I luoghi di consegna delle forniture e di prestazione dei servizi saranno Bruxelles e Lussemburgo.

b) **Descrizione delle apparecchiature e dei servizi in oggetto nell'invito a presentare offerta:**

I. Fornitura e installazione di apparecchiature fotografiche:

a) macchine fotografiche e accessori, per uso professionale;

b) sviluppatore automatico a colori/sistema di stampa e articoli di consumo;

c) sviluppatore automatico in bianco e nero/sistema di stampa e articoli di consumo;

d) software multimediale per applicazioni fotografiche.

- II. Manutenzione di apparecchiature fotografiche:
- a) macchine fotografiche e accessori, per uso professionale;
 - b) sviluppatore automatico a colori/sistema di stampa;
 - c) sviluppatore automatico in bianco e nero/sistema di stampa;
 - d) software multimediale per applicazioni fotografiche.
- c) L'offerta è suddivisa in 18 lotti come specificato al punto 3. b). Gli offerenti possono presentare offerta per uno, più oppure tutti i lotti, secondo le modalità descritte nelle specifiche.
- 4.
5. a) **I documenti possono essere ottenuti previa domanda scritta (telefax) all'indirizzo seguente:**
 Sig. Luis Irurzun-Gascue, Commissione europea, Direzione generale X: Informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo, rue de la Loi/Wetstraat 200 (T 120, 02/102), B-1049 Bruxelles/Brussel.
 Telefax (32-2) 299 93 01.
- b) **Termine ultimo per la richiesta di documenti:** 22. 12. 1995.
- c)
6. a) **Termine ultimo per l'invio delle offerte:** 3. 1. 1996.
- b) **Indirizzo per l'invio delle offerte:** Direzione generale - Informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo, Unità X/B.2 «Produzione audiovisiva», all'attenzione della sig.ra Nicole Cauchie, T 120 edificio 2/107, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
- c) **Lingua:** Una delle 11 lingue ufficiali dell'Unione europea.
7. **Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte:**
- a) I funzionari della Commissione.
 - b)
- 8.
9. **Modalità di pagamento:** I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni successivi alla consegna delle forniture e dopo la ricezione della fattura dettagliata da parte della Commissione, corredata della copia del relativo buono d'ordinazione.
10. I raggruppamenti di imprese sono ammessi, sempreché le responsabilità contrattuali e legali vengano assunte da un unico contraente principale.
11. **Condizioni minime:** I candidati devono giustificare la loro situazione tecnica e finanziaria mediante le seguenti referenze:
- un elenco esaustivo del personale dirigente nonché la relativa funzione nella società (oppure un estratto dello statuto della società);
 - un dichiarazione bancaria idonea;
 - un descrizione delle risorse umane e tecniche disponibili;
 - una copia delle imposizioni e dei conti di gestione degli ultimi 3 esercizi;
 - un elenco di referenze di contratti analoghi effettuati negli ultimi tre anni.
12. **Periodo di validità delle offerte:** 6 mesi dal termine ultimo di cui al punto 6. a).
13. **Criteri per l'aggiudicazione del contratto:** Il contratto sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri:
- qualità tecnica dell'offerta ed esperienza;
 - termine di consegna;
 - servizio postvendita proposto;
 - prezzo.
- 14., 15., 16.
17. **Data di spedizione del bando:** 31. 10. 1995.
18. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 31. 10. 1995.

Fornitura, installazione e manutenzione di apparecchiature audiovisive

Procedura aperta

(95/C 298/16)

1. Direzione generale X (Informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo) della Commissione europea, Ente appaltante: DG X/B.2, Produzione audiovisiva, rue de Trèves 120 (2/107), B-1049 Bruxelles.
Tel. (02) 299 90 01. Telefax (02) 299 93 01.
2. a) Procedura aperta n. PO/95-104/B2.
b) La Commissione intende stipulare uno o più contratti per la fornitura, installazione e manutenzione di apparecchiature audiovisive.
Il contratto avrà una durata iniziale di 1 anno. Potrà essere rinnovato 4 volte, per una durata massima complessiva di 5 anni.
3. a) I luoghi di consegna delle forniture e di esecuzione dei servizi saranno Bruxelles e Lussemburgo.
b) **Descrizione delle apparecchiature e dei servizi in oggetto nell'invito a presentare offerta:**
 - I. Fornitura e installazione di apparecchiature audiovisive:
 - a) video-registrazioni
 - b) schermi di controllo per telediffusione
 - c) commutazione/montaggio video
 - d) distribuzione video
 - e) telecamere per la telediffusione e accessori
 - f) effetti grafici/speciali
 - g) mixer per audio e trattamento, sia analogici che digitali
 - h) vario: codice orario, trattamento video, apparecchiatura di collaudo
 - i) apparecchiatura multimediale CD-I/CD-ROM.
 - II. Manutenzione di apparecchiature audiovisive (già installate o non):
 - a) video-registrazioni
 - b) schermi di controllo per telediffusione
 - c) commutazione/montaggio video
 - d) distribuzione di video
 - e) telecamere per la telediffusione e accessori
 - f) effetti grafici/speciali
 - g) mixer per audio e trattamento, sia analogici che digitali
 - h) vari: codici orari, trattamento video, apparecchiatura di collaudo
 - i) apparecchiatura multimediale CD-I/CD-ROM.
- c) L'offerta è suddivisa in 18 lotti come specificato al punto 3. b). Gli offerenti possono presentare offerta per 1, più oppure tutti i lotti, secondo le modalità descritte nelle specifiche.
- 4.
5. a) **I documenti possono essere richiesti previa domanda scritta (telefax) a:**
Sig. Luis Irurzun-Gascue, Commissione europea, Direzione generale X: Informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo, rue de la Loi/Wetstraat 200 (T 120, 02/102), B-1049 Bruxelles/Brussel.
Telefax (32-2) 299 93 01.
- b) **Termine ultimo per la richiesta dei documenti:** 22. 12. 1995.
- c)
6. a) **Termine ultimo per la presentazione delle offerte:** 3. 1. 1996.
b) **Indirizzo al quale devono essere trasmesse le offerte:** Direzione generale — Informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo, Unità X/B.2 «Produzione audiovisiva», all'attenzione della sig.ra Nicole Cauchie, T 120 edificio 2/107, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
c) **Lingua:** Una delle 11 lingue ufficiali dell'Unione europea.
7. **Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte:**
 - a) I funzionari della Commissione.
 - b)
- 8.
9. **Modalità di pagamento:** I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni successivi alla consegna delle forniture e dopo la ricezione della fattura dettagliata da parte della Commissione, corredata della copia del relativo buono d'ordinazione.
10. I raggruppamenti di imprese sono ammessi, sempreché le responsabilità contrattuali e legali vengano assunte da un contraente principale.
11. **Condizioni minime:** I candidati devono giustificare la loro situazione tecnica e finanziaria mediante le seguenti referenze:
 - un elenco esaustivo del personale dirigente nonché la relativa funzione nella società (oppure un estratto dello statuto della società);

- una dichiarazione bancaria idonea;
 - una descrizione delle risorse umane e tecniche disponibili;
 - una copia delle imposizioni e dei conti di gestione degli ultimi 3 esercizi;
 - un elenco di referenze di contratti analoghi effettuati negli ultimi 3 anni.
12. **Periodo di validità delle offerte:** Sei mesi dal termine ultimo dalla consegna delle offerte di cui al punto 6. a).
13. **Criteri per l'aggiudicazione del contratto:** Il contratto sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri:
- qualità tecnica dell'offerta e dell'esperienza;
 - termine di consegna;
 - servizi postvendita proposti;
 - prezzo.
- 14., 15., 16.
17. **Data di spedizione del bando:** 31. 10. 1995.
18. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 31. 10. 1995.

Controllo redditizio dell'acidificazione e dell'ozono di bassa atmosfera in Europa

Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile

Procedura aperta

(95/C 298/17)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, DG XI - Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile, unità B.1 - Analisi economiche e prospettive in campo ambientale, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
2. **Procedura di aggiudicazione:** Invito a presentare offerta - procedura aperta, riferimento XI/BI/1223.
3. **Oggetto dell'invito a presentare offerta:** L'UE intende attualmente pianificare una politica di acidificazione. Nel contempo, l'UE intende apportare un certo numero di cambiamenti nella legislazione sull'inquinamento dell'aria, segnatamente una revisione della direttiva sui grandi impianti di combustione nonché la preparazione di direttive per: i solventi organici, le emissioni di composti organici volatili (COV) provenienti dai distributori di benzina, dalle sorgenti mobili non stradali, dai veicoli leggeri e dal tenore di zolfo dall'olio combustibile pesante, dalla nafta pesante, dal carburante per uso domestico e dal cherosene. Al fine di favorire una politica redditizia dell'UE in ambito dell'acidificazione e dell'ozono di bassa atmosfera, il presente studio analizzerà le soluzioni economicamente più vantaggiose che permettano di rispettare un insieme di carichi critici di acidificazione ed i livelli critici di ozono di bassa atmosfera in Europa.
4. **Contenuti:** La valutazione della redditività delle strategie orientate sugli effetti e sulle cause, destinate al controllo dell'acidificazione e dell'ozono di bassa atmosfera può essere suddivisa in tre analisi connesse:

Valutazione delle strategie orientate sulle cause e sulle soluzioni economicamente più vantaggiose relative al problema dell'acidificazione

La prima analisi dovrà definire i costi annui e l'impatto ambientale (rispetto ai carichi ed ai livelli cri-

tici) di un determinato numero di scenari orientati sulle cause per ogni paese. Inoltre, per quanto possibile, dovrebbero essere definite le soluzioni economicamente più vantaggiose che consentano di rispettare i carichi critici di acidificazione (e d'azoto) in Europa. Altrimenti devono essere definiti carichi bersaglio alternativi. La soluzione economicamente più vantaggiosa deve essere definita tenendo conto e non delle costrizioni connesse alla politica orientata sulle cause. Lo scopo è quello di ottenere un primo sguardo sui costi e sull'impatto ambientale delle politiche attuali, delle politiche previste nonché di altre alternative in modo da guidare le decisioni della politica dell'UE.

Soluzioni economicamente più vantaggiose per il rispetto dei livelli critici di ozono

Il secondo settore di analisi dovrà definire la soluzione economicamente più vantaggiosa per la limitazione di vari (possibili) livelli critici per l'ozono in Europa, considerando nel contempo le emissioni di composti organici volatili (VOC) e degli ossidi di azoto (NO*x). L'analisi dovrà essere effettuata tenendo conto e non delle costrizioni relative alle politiche nazionali e alle strategie orientate sulle cause. Lo scopo è quello di guidare l'UE nella presa di decisioni relativa alle strategie sull'ozono orientate sulle conseguenze.

Soluzioni economicamente più vantaggiose relative a livelli critici di ozono e carichi critici di acidificazione

L'ultima parte delle analisi deve definire, simultaneamente, la soluzione economicamente più vantaggiosa per la limitazione dei livelli critici di ozono e dei carichi critici di acidificazione. L'analisi deve, a sua volta, essere effettuata tenendo conto e non delle co-

strizioni e valutare la misura in cui la riduzione delle emissioni nazionali e le strategie orientate sulle cause sono economicamente vantaggiose da un punto di vista dell'acidificazione e dell'ozono.

Copertura geografica dello studio

L'analisi verterà su tutti i paesi dell'UE nonché sui 19 paesi terzi europei che partecipano alle attività della commissione economica per l'Europa in questo settore. All'occorrenza, i paesi possono essere suddivisi in sotto-regioni. Le matrici di trasporto saranno organizzate per paese/reticolo, per frazione di 150 su 150 km. Le stesse misure verranno applicate per carichi e livelli critici e per la stima degli effetti.

Periodo di analisi

La durata dello studio sarà di 10 anni, a decorrere dal 2000. L'anno di base per la valutazione della riduzione delle emissioni in funzione del paese è il 1990, impiegando come punto di riferimento i dati ufficiali relativi alle emissioni. L'analisi deve essere eseguita per periodi di 5 anni (2000, 2005, 2010). Per motivi di ottimizzazione è sufficiente limite nel tempo (2010).

5. **Durata:** L'intero studio deve essere completato entro 15 mesi dalla data di firma del contratto.

6. Organizzazione:

- 1 relazione intermedia dopo 3 mesi dalla firma del contratto,
- 1 relazione intermedia dopo 9 mesi dalla firma del contratto,
- la relazione finale provvisoria dopo 14 mesi dalla firma del contratto,
- relazione finale 15 mesi dalla firma del contratto.

7. Richiesta di documenti (capitolato d'appalto):

- a) presso la Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, all'attenzione del sig. B. Sinnott, DG XI.A.2, Bilancio, finanze e contratti (indirizzo interno: TRMF 4/87), telefax (32-2) 299 44 49.
- b) Termine ultimo per la richiesta dei documenti: 35 giorni di calendario successivi alla pubblicazione dell'invito a presentare offerte nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
- c) I documenti sono gratuiti.

8. Consegna delle offerte:

- a) Indirizzo postale: Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, all'attenzione del sig. B. Sinnott, DG XI.A.2, Bilancio, finanze e contratti (indirizzo interno: TRMF 4/87).

- b) Lingue: l'offerta deve essere consegnata in triplice copia in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

- c) Termine ultimo per presentazione delle offerte: 52 giorni di calendario successivi alla pubblicazione dell'invito a presentare offerte nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

9. Prezzo e modalità di pagamento:

- a) I prezzi devono essere espressi in ECU e saranno a prezzo fisso; la valutazione delle spese di viaggio e della diaria deve essere riportata a parte.
- b) Le condizioni di pagamento sono specificate nel capitolato d'appalto e sono quelle applicabili ai contratti di studio della Commissione.

10. Criteri di selezione:

1. Gli offerenti saranno persone fisiche o giuridiche (indicare il numero di iscrizione nei registri ufficiali).
2. La capacità finanziaria ed economica deve essere comprovata sotto forma di (estratti) di dichiarazioni finanziarie per gli ultimi tre anni.
3. Esperienza nell'analisi dei costi di controllo dell'acidificazione e delle emissioni di produzione di ozono.
4. Esperienza in ambito di modellatura in ambito del trasporto atmosferico, modellatura in ambito della valutazione integrata, e delle tecniche di ottimizzazione.
5. Accesso all'informazione negli Stati membri.

11. Criteri di aggiudicazione

1. Prezzo dell'offerta.
2. Offerta che rifletta una comprensione delle esigenze tecniche del lavoro da svolgere.
3. Competenza comprovata mediante la composizione del gruppo proposto.
4. Disponibilità delle conoscenze relative ai costi connessi con le varie tecniche di controllo delle emissioni di SO₂, NO_x, NH₃ e VOC.
5. Disponibilità degli utensili di modellatura richiesti.

12. **Data di spedizione dell'avviso:** 31. 10. 1995.

13. **Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee:** 31. 10. 1995.

Vigilanza

(95/C 298/18)

1. **Nome, indirizzo, numeri di telefono e di telegrafo, di telex e di telefax dell'ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, Centro comune di ricerca, Istituto dei materiali e delle misure di riferimento (IRMM), ufficio acquisti, Retieseweg, B-2440 Geel.
Tel. (014) 57 12 11. Telex 33589 EURAT B. Telefax (014) 58 42 73.
2. **Categoria di servizio e descrizione. Numero di riferimento del CPC:**
 - Numero di riferimento del CPV 74.60.15.00-7.
 - Vigilanza del sito e degli edifici dell'IRMM.
3. **Luogo di esecuzione:** Esecuzione presso l'IRMM Geel (Indirizzo: vedi punto 1).
4. a) **Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative.**
- b) **Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative:**
- c) **Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:** I nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione dei servizi devono essere menzionati.
5. **Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori dei servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione:** I prestatori possono presentare offerta soltanto per la totalità dei servizi.
6. **All'occorrenza soppressione delle varianti:** Le varianti non sono ammesse.
7. **Durata del contratto o termine per il completamento del servizio:** Contratto di un anno, a decorrere dall'1. 4. 1996.

Rinnovo annuale possibile mediante accordo scritto (4 volte al massimo).
8. a) **Denominazione e indirizzo del servizio al quale possono venir richiesti i documenti del caso:** All'indirizzo di cui al punto 1.
- b) **Termine ultimo per la richiesta di tali documenti:** 6. 12. 1995.
- c) **All'occorrenza, costo e modalità di pagamento delle somme pagabili per tali documenti:**
9. a) **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** 8. 1. 1996.
- b) **Indirizzo al quale devono essere spedite:** Vedi punto 1.
- c) **La o le lingue nelle quali devono essere redatte:** Una lingua comunitaria.
10. a) **Persone autorizzate ad assistere all'apertura delle offerte:** Gli offerenti oppure un mandatario da loro delegato.
- b) **Data, ora e luogo dell'apertura:** 10. 1. 1996 (11.00). Vedi indirizzo di cui al punto 1.
11. **Se del caso, cauzioni e garanzie richieste:** Saranno precisate nel capitolato d'appalto.
12. **Modalità essenziali di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:** Saranno precisate nel capitolato d'oneri.
13. **All'occorrenza, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia stato aggiudicato l'appalto:**
14. **Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare:**

La capacità economica e finanziaria sarà dimostrata con la presentazione dei documenti giustificativi seguenti:
 1. i bilanci o estratti di bilanci dei tre ultimi esercizi,
 2. una dichiarazione relativa alla cifra d'affari e al numero di persone impiegate nel settore della vigilanza, sia per l'insieme della società che per la filiale ove verrà gestita l'esecuzione.
La capacità tecnica dei candidati verrà dimostrata dai candidati nel modo seguente:
 - ogni offerente deve possedere un'esperienza minima di tre anni nel settore della vigilanza di impianti nucleari,

— ogni offerente deve essere in regola con le leggi sulla vigilanza di impianti nucleari in vigore nello Stato membro ove l'offerente è stabilito.

Devono essere allegati i seguenti documenti:

1. il certificato di iscrizione dell'impresa nel registro professionale o di commercio nazionale,
2. l'elenco delle principali prestazioni effettuate negli ultimi tre anni nel settore della vigilanza e in particolare nel settore della vigilanza di impianti nucleari,
3. una copia autenticata dell'autorizzazione ad assumere incarichi di vigilanza in impianti analoghi conformemente alle leggi in vigore nello Stato membro ove l'offerente è stabilito,
4. una lista indicativa che elenchi le persone eventualmente chiamate a partecipare alla prestazione di servizi, con il curriculum vitae tipo indicante i vari diplomi e le formazioni conseguiti nonché gli elementi dell'esperienza professionale nel settore della vigilanza di impianti nucleari,
5. una descrizione delle misure adottate da parte dell'offerente per garantire la qualità dei servizi prestati.

Inoltre l'offerente deve garantire formalmente la sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo entro 24 ore a partire dalla notifica dell'assenza.

15. **Periodo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta:** 9 mesi a decorrere dall'8. 1. 1996 (9.00).
16. **Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione per ordine d'importanza. I criteri diversi da quello del prezzo più basso vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'onere:** L'aggiudicazione prende in considerazione l'offerta più vantaggiosa da un punto di vista economico e tecnico in funzione del capitolato d'onere e tenendo conto dei seguenti criteri:
 1. l'esperienza dell'offerente nella vigilanza di impianti nucleari,

2. le qualifiche professionali del personale esecutivo nonché del personale dirigente,
3. il prezzo proposto dall'offerente.

17. **Altre informazioni:**

1. Affinché i candidati possano riunire tutti gli elementi necessari per la conoscenza dell'appalto, è prevista una visita dei luoghi il 15. 12. 1995 (9.00).

Per facilitare l'accesso all'impianto le persone mandatarie (massimo 1 per offerente) dovranno far pervenire i loro dati di stato civile (fotocopia della carta d'identità) all'ufficio acquisti (vedi indirizzo di cui al punto 1) entro e non oltre il:

— 13. 12. 1995 per la visita dei luoghi,

— 8. 1. 1996 per l'apertura delle offerte.

2. Attiriamo l'attenzione degli offerenti sull'esistenza in Belgio di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in vigore per l'esecuzione del servizio:

Legge del 29. 7. 1934 che vieta le milizie private.

Legge del 10. 4. 1990 sulle imprese di vigilanza, sulle imprese di sicurezza e sui servizi interni di vigilanza.

Legge del 30. 1. 1991 che modifica la legge del 3. 1. 1933 relativa alla fabbricazione, al commercio e al porto delle armi e al commercio di munizioni.

3. Attiriamo altresì l'attenzione degli offerenti sulla convenzione collettiva del 14. 6. 1993, resa obbligatoria con il decreto reale del 1. 3. 1995 per l'esecuzione del servizio.

18. **Data di spedizione del bando:** 31. 10. 1995.

19. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 31. 10. 1995.

L'impatto sull'occupazione dei cambiamenti strutturali che interessano i servizi finanziari: analisi e risposte sindacali

Procedura aperta

(95/C 298/19)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale V, «Occupazione, relazioni industriali e affari sociali», Fondo sociale europeo, unità V/B/5, «Adeguamento ai mutamenti industriali», rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Tel. (32-2) 296 61 77. Telefax (32-2) 296 97 71.

Persona da contattare: Claude Gaspart.

2. **Categoria del servizio e descrizione:** I servizi finanziari ⁽¹⁾ non si sottraggono alle trasformazioni economiche e sociali che interessano la maggior parte dei settori di attività nell'Unione europea, segnatamente. Il settore finanziario si trova, in effetti, al centro dei mutamenti in corso ed il ritmo di tali trasformazioni sta aumentando. Questi cambiamenti sono stati provocati da tre fattori principali: i) la globalizzazione dei mercati e dei servizi; ii) la deregolamentazione delle strutture finanziarie nazionali; iii) la tendenza crescente alla disintermediazione, la quale ha modificato il ruolo delle banche. Inoltre, sono nate nuove forme di prodotti finanziari, in questi ultimi anni, grazie agli strumenti, sempre più sofisticati, sorte dalle tecnologie dell'informazione. L'ambiente dei servizi finanziari si è modificato sotto l'effetto di fattori quali la disinflazione, la concorrenza ecc. Nessuno di questi fattori può essere considerato in modo isolato nella misura in cui è la loro convergenza che si trova all'origine dei mutamenti che si riscontra nel loro settore. L'impatto di tali fattori, tuttavia, non ha prodotto gli stessi effetti da uno Stato membro all'altro. Tutte le banche, le assicurazioni ed i servizi finanziari sono tuttavia impegnati in un ampio mutamento i cui effetti si faranno sentire nelle loro politiche di gestione delle risorse umane.

Infatti, i cambiamenti strutturali che interessano il settore hanno profondamente modificato la situazione dell'occupazione delle donne e degli uomini che lavorano, sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo: i mestieri dei servizi finanziari si trasfor-

mano, nuovi mestieri compaiono, le politiche di assunzione e di formazione evolvono. Inoltre, bisogna aggiungere che, negli anni ottanta, i servizi finanziari hanno rappresentato una fonte di occupazione importante per le donne, tuttavia queste ultime, in genere, si sono viste attribuire le mansioni meno qualificate e meno bene remunerate. Di fronte a queste nuove situazioni, qual è la risposta sindacale in settori in cui la sindacalizzazione varia ma può raggiungere delle percentuali elevate?

In questo quadro, che il capitolato d'appalto specificherà ulteriormente e che l'offerente prescelto potrà, all'occorrenza, approfondire, la Commissione europea indice una gara d'appalto avente come oggetto uno studio che descriva e analizzi, nei 15 Stati membri dell'Unione, i mutamenti strutturali che interessano i servizi finanziari sul piano delle risorse umane, e la risposta sindacale che è stata data, in passato ed oggi.

Lo studio comprenderà due parti.

- a) La prima parte consisterà ad identificare e analizzare i fattori di mutamento che sono in opera in ciò che si può globalmente chiamare «l'industria ed i servizi della finanza».
- i) I cambiamenti strutturali che interessano i servizi finanziari nei seguenti settori:
- politiche di deregolamentazione,
 - tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
 - globalizzazione e internazionalizzazione,
 - fusioni e riscatti,
 - cambiamenti culturali (nel senso di «cultura dell'impresa») nella banca e nella finanza,
 - mercati di prodotti finanziari proposti.
- ii) L'impatto dei cambiamenti strutturali sull'occupazione:
- occupazione (aspetti quantitativi e qualitativi): dati disponibili in funzione del sesso,
 - ristrutturazione del lavoro e dei posti di lavoro,

⁽¹⁾ I «servizi finanziari» comprendono i seguenti servizi: gli istituti di credito (banche, casse di risparmio...) identificati dal codice NACE 81 nella classificazione abituale delle attività economiche, le assicurazioni (NACE 82) e una parte dal NACE 83 (intermediari finanziari: NACE 831, 832 e l'immobiliare NACE 833, 834 e 835). Nell'ambito di questo studio, si escluderà l'immobiliare.

- flessibilità,
- formazione e prospettive di carriera,
- nuove strategie in materia di risorse umane nei servizi finanziari,
- impatto a seconda che l'impiego sia occupato da una donna o da un uomo.

Questo elenco non è esaustivo. Spetterà all'offerente prescelto proporre, in ambito della sua metodologia, altri fattori di mutamento che egli riterrà pertinenti, all'occorrenza.

- b) La seconda parte dello studio consisterà ad analizzare, in modo approfondito, le contrattazioni condotte in risposta ai mutamenti strutturali identificati nella prima parte, sia in termini di salario che di condizioni di lavoro. Si tratterà di esaminare, in questo contesto, il contributo specifico eventuale delle donne apportato a questi mutamenti strutturali.
3. **Luogo di esecuzione:** Commissione europea, Direzione generale V, «Occupazione, relazioni industriali e affari sociali», unità V/B/5 «Adeguamento ai mutamenti industriali», J27 3/105, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
4. Le persone giuridiche devono fornire i nomi e le qualifiche professionali (curriculum vitae) del personale incaricato della prestazione del servizio.
5. Lo studio deve coprire l'insieme dei punti di cui al punto 2.
6. **Durata del contratto o termine per il completamento del servizio:** Il contratto avrà una durata massima di 6 mesi, a decorrere dalla firma da parte delle due parti.
7. a) **Richiesta di documenti:** Il capitolato d'oneri deve essere richiesto per iscritto all'indirizzo di cui al punto 1.
- b) **Termine ultimo per la richiesta di tali documenti:** La Commissione dovrà essere in possesso delle richieste del capitolato d'oneri entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione.
8. a) **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** 22. 12 1995.
- b) **Indirizzo al quale devono essere trasmesse:** Vedi punto 3.
- c) **Lingue nelle quali devono essere redatte:** Una delle undici lingue comunitarie.
9. a) **Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte:** L'apertura delle offerte spetterà ai servizi competenti della Commissione.
- b) **Data, ora e luogo dell'apertura:** Entro due settimane a decorrere dal termine ultimo di ricezione delle offerte come descritto al punto 8. a) a Bruxelles.
10. **Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento:** Lo studio sarà finanziato al 100 %:
- 30 % dopo la firma del contratto da parte delle due parti,
 - 40 % dopo l'offerta e l'approvazione di una relazione intermedia,
 - 30 % dopo la ricezione e l'approvazione di una relazione finale.
11. **All'occorrenza, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto:** Le offerte possono essere presentate singolarmente o congiuntamente da parte di persone giuridiche o fisiche. Se due o più candidati presentano un'offerta comune, un candidato deve essere designato quale imprenditore principale e agente responsabile.
12. **Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare:** L'offerente dovrà fornire le informazioni economiche e tecniche per la valutazione, la quale poggerà su criteri specificati nel capitolato d'oneri, che dimostri una solida esperienza e conoscenza dei settori da coprire da parte dello studio, come descritto al punto 2.
13. **Periodo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta:** 6 mesi dal termine ultimo per la ricezione delle offerte.
14. **Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto:** Il contratto sarà aggiudicato in funzione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, considerando al tempo stesso la qualità e il prezzo. I criteri di selezione e di aggiudicazione sono specificati nel capitolato d'oneri.
15. **Data di spedizione del bando:** 31. 10. 1995.
16. **Data di ricezione del bando da parte dell'UPUCE:** 31. 10. 1995.